Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 maggio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Abruzzo

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

Regione Sardegna

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 31 MAGGIO 1982:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 14/1982. — Prezzi delle specialità medicinali.

(2269)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 maggio 1982, n. 297.

Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche di disposizioni del codice civile

L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2120 - (*Disciplina del trattamento di fine rapporto*). — In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione ».

L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2121 - (*Computo dell'indennità di mancato preavviso*). — L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.

Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro ».

L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Art. 2776 - (*Collocazione sussidiaria sugli immobili*). — I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-*bis*, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso

di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente ».

Art. 2.

Fondo di garanzia

E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto » con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-*bis* e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.

Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 3.

Norme in materia pensionistica

A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall'articolo 14-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.

Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene molti-

plicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.

Il numero dei punti è uguale alla differenza, arrotondata all'unità, tra i valori medi degli indici indicati nel secondo comma del presente articolo.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.

Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.

A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.

La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.

Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.

I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.

Art. 4.

Disposizioni finali

Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile.

Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.

La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni.

Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.

Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.

Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è soppresso.

Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono abrogati gli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate.

Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.

Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

Disposizioni transitorie

L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile.

A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:

25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;

ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;

i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.

Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contrati collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.

Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.

Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di « sottufficiale » e di « comune ».

E' riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1982, n. **298.**

Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la proroga del termine del 31 maggio 1982, stabilito nell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in pendenza dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge organico per la determinazione dell'indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

E' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1982 il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 29 maggio 1982

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1982
Atti di Governo, registro n. 40, *foglio n.* 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1982, n. **299.**

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso in laurea in scienze agrarie;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze agrarie di cui alla tabella XXXI del regio dereto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di quattro anni dalla data del presente decreto, l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in scienze agrarie sarà modificato, per ciascuna università o istituto universitario, in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Il Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle incluse nella precedente tabella XXXI, al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nella allegata tabella.

Art. 4.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. Le facoltà inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1982
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 319

ALLEGATO

Tabella XXXI

LAUREA IN « SCIENZE AGRARIE »

Durata del corso degli studi cinque anni.

Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico » e « zootecnico ». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

Discipline comuni a tutti gli indirizzi:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
2) biochimica agraria;
3) botanica generale;
3,5) botanica sistematica (semestrale);
4,5) chimica;
5,5) chimica del suolo;
6,5) fisica;
7,5) genetica agraria;
8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
9,5) matematica;
10) zoologia generale agraria (semestrale);
11) agronomia generale;
12) coltivazioni arboree;
13) coltivazioni erbacee;
14) costruzioni rurali e topografia;
15) economia e politica agraria;
16) estimo rurale e contabilità;
17) industrie agrarie;
17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);

18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
20,5) zootecnica;
— accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Le discipline sopra indicate comuni a tutti gli indrizzi possono essere sostituite dalle singole facoltà, in determinati indirizzi ed orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

Discipline caratterizzanti gli indirizzi

Indirizzo di « produzione vegetale »:
— arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazione arboree »;
21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);
— coltivazioni erbacee speciali (*) (in sostituzione di « coltivazioni erbacee »);
22) fisiologia delle piante coltivate;
22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);
23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;
25) orticoltura (semestrale) (*);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « tecnico-economico »:
21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
— politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);
22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);
23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);
24) economia del mercato dei prodotti agricoli;
25) idraulica agraria;
— meccanizzazione agricola (in sostituzione di meccanica e meccanizzazione agricola »);
25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « zootecnico »:
21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;
22) foraggicoltura (semestrale);
22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);
23,5) nutrizione e alimentazione animale;
— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);
24,5) zootecnica speciale I;
25,5) zootecnica speciale II.

Orientamenti

Ogni indirizzo è articolato in « orientamenti » autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive 31 annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

(*) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite dalle singole facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivate e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in 31 il numero complessivo delle annualità.

Laurea

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a 31 discipline annuali o equivalenti (= 2 discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da 3 a 6 mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale

Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica
Citotassonomia vegetale
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali ed elementi di topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e conservazione del suolo
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale

Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Flora mellifora e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria genetica degli organismi di interesse agrario
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica e integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale

Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità Economica Europea
Pomologia
Principi di economia agraria
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitarie delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Toografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazione forestali
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

ELENCO DELLE PREDETTE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI

Area n. 1. — AGRONOMIA.

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2. — BOTANICA.

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3. — CHIMICA AGRARIA.

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4. — COLTIVAZIONI ARBOREE.

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5. — COSTRUZIONI RURALI.

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali ed elementi di topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6. — ECONOMICO ESTIMATIVA.

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo alimentari
Organigzzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità Economica Europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7. — ENTOMOLOGIA AGRARIA.

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifora e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata
Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura

Area n. 8. — FISICA.

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9. — IDRAULICA AGRARIA.

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (fac. agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazione idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10. — INDUSTRIE AGRARIE.

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11. — LINGUE.

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12. — MATEMATICA.

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13. — MECCANICA AGRARIA.

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica e conservazione del suolo
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14. — MICROBIOLOGIA AGRARIA.

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ingegneria genetica degli organismi di interesse agrario
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15. — MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE.

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16. — ORTICOLTURA E FLORICOLTURA.

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura

Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17. — PATOLOGIA VEGETALE.

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18. PEDOLOGIA.

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Genesi classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19. — PRODUZIONE ANIMALE.

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi
Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Ogni insegnamento, a giudizio di ciascuna facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

D'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1982, n. 300.

Approvazione ed esecuzione della disciplina dei criteri di inquadramento nei ruoli degli enti locali (comuni) del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o riformati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, concernente provvedimenti urgenti per la finanza locale, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti gli accordi concernenti la disciplina dei criteri d'inquadramento nei ruoli degli enti locali del personale proveniente dallo Stato e dagli enti disciolti o riformati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sottoscritti il 3 dicembre 1981, il 21 gennaio ed il 10 febbraio 1982 tra le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti;

Considerato che occorre dare attuazione ai citati accordi per quanto concerne il personale da inquadrare negli enti locali (comuni);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La disciplina dei criteri di inquadramento contenuta negli accordi in epigrafe indicati è approvata e resa esecutiva, limitatamente alle parti concernenti il personale destinato agli enti locali (comuni), ai sensi dell'art. 6, diciannovesimo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, con le modifiche apportate dalla legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 43, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *maggio* 1982
Atti di Governo, registro n. 39, *foglio n.* 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1982.

Modificazioni ai servizi resi dall'Istituto superiore di sanità previsti dalla tabella allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sia nelle denominazioni che nelle tariffe, ad esclusione delle analisi di revisione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità, ed in particolare l'art. 1, natura e funzioni dell'Istituto e l'art. 3, servizi a pagamento, con l'annessa tabella *A* sulle tariffe dei servizi stessi;

Considerata la necessità di modificare, ad esclusione delle analisi di revisione che formeranno oggetto di successivi decreti, la suddetta tabella e i successivi provvedimenti sia nelle denominazioni, in base alla normativa vigente, sia nelle tariffe per sopravvenuti aumenti di costi di materiali necessari per le presentazioni dei servizi;

Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

I servizi resi dall'Istituto superiore di sanità previsti dalla tabella allegata alla legge 7 agosto 1973, n. 519, e dai successivi provvedimenti sono modificati, con la esclusione di cui alle premesse, sia nelle denominazioni che nelle tariffe come risulta dalla tabella *A* in allegato al presente decreto.

I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1982

PERTINI

ALTISSIMO — ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1982
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 114

TABELLA *A*

Controllo e/o analisi	Importo lire	Fonti legislative
1. *Vaccini batterici e virali per uso umano*:		
1.1. Vaccino BCG liofilizzato	500.000 ogni serie	D.M. 4 febbraio 1978
1.2. Vaccino colerico	150.000 ogni serie	D.M. 14 ottobre 1923
1.3. Vaccino difterico	500.000 ogni serie	D.M. 6 febbraio 1964 (Vacc. misti)
1.4. Vaccino influenzale	300.000 ogni serie	D. A.C.I.S. 14 novembre 1957
1.5. Vaccino morbilloso vivo attenuato		D.M. 31 luglio 1975
— Semenza virale	3.500.000	
— Sospensione madre	800.000 ogni serie	
— Prodotto finito liofilizzato	200.000 ogni lotto	
— Convalida del titolo virale	100.000 ogni lotto	

Controllo e/o analisi	Importo lire	Fonti legislative
1.6. Vaccino pertossico	500.000 ogni serie	D.M. 6 febbraio 1964 (Vacc. misti)
1.7. Vaccino poliomielitico vivo attenuato		D.M. 10 agosto 1962
— Semenza virale e sospensione madre	21.000.000 ogni tipo	
— Prodotto finito	200.000 ogni serie	
— Convalida del titolo virale	100.000 ogni serie	
1.8. Vaccino poliomielitico inattivato		D. A.C.I.S. 15 novembre 1956
— Sospensione monotipica	1.000.000 ogni tipo	D.M. 9 luglio 1963
— Prodotto finito	1.000.000 ogni serie	
1.9. Vaccino rosolia vivo attenuato		D.M. 28 marzo 1973
— Semenza virale	3.500.000	
— Sospensione madre	800.000 ogni serie	
— Prodotto finito liofilizzato	200.000 ogni lotto	
— Convalida del titolo virale	100 000 ogni lotto	
1.10. Vaccino tetanico	500.000 ogni serie	D.M. 14 ottobre 1923 D.M. 6 febbraio 1964 (misti)
1.11 Vaccino tifoideo inattivato orale e parenterale	150 000 ogni serie	D.M. 14 ottobre 1923
1.12. Vaccino vaioloso liquido o liofilizzato	300.000 ogni serie	R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Art. 180 e segg.)
1.13. Vaccini bivalenti e trivalenti	somma dei costi per i controlli dei singoli vaccini componenti	D.M. 6 febbraio 1964
1.14. Controllo sui protocolli di produzione di vaccini batterici e virali	50.000 ogni serie	
2. *Sieri, vaccini e prodotti diagnostici ad uso veterinario:*		
2.1. Vaccini virali delle malattie aviarie	400.000 ogni serie	L. 8 luglio 1904, n. 360 e R.D. 18 giugno 1905, n. 407 e R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (art. 180 e segg.)
2.2. Vaccino della peste suina-classica	2.800.000 ogni serie	L. 23 gennaio 1968, n. 34
2.3. Vaccino della malattia di Aujeskzi	500.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.4. Vaccino della gastroenterite infettiva	500.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.5. Vaccino del Mal rosso (tipo Traub)	400.000 ogni serie	D.M. 10 gennaio 1932
2.6. Vaccino del Mal rosso (tipo attenuato)	400.000 ogni serie	D.M. 10 gennaio 1932
2.7. Vaccino della Rinotracheite infettiva del bovino	300.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.8. Vaccino del Virus parainfluenza -3 del bovino	300.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.9. Vaccino Adenovirus del bovino	300.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.10. Vaccino Reovirus del bovino	300.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.11. Vaccino della Diarrea virale (DVB) bovino	300.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.12. Vaccino dell'afta epizootica	70.000.000	D.M. 26 novembre 1969
2.13. Vaccino del Carbonchio ematico bovino e ovino	500.000 ogni serie	D.M. 10 gennaio 1932
2.14. Vaccino della Brucellosi (Buck 19 e Rev. 1)	200.000 ogni serie	L. 9 giugno 1964, n. 615, modificata con L. 23 gennaio 1968, n. 33
2.15. Vaccino delle gangrene gassose (monovalente)	500.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.16. Vaccino delle gangrene gassose (polivalente)	1.000.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.17. Tubercoline bovine e aviarie	200.000 ogni serie	L. 23 gennaio 1968, n. 33
2.18. Brucelline bovine e ovine	500.000 ogni serie	L. 23 gennaio 1968, n. 33
2.19. Vaccino dell'influenza equina	300.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.20. Vaccino dell'arterite equina	300.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.21. Vaccino della Rinopneumonite equina	300.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.22. Vaccino del cimurro	2.200.000 ogni serie	come per il punto 2.1

Controllo e/o analisi	Importo lire	Fonti legislative
2.23. Vaccino dell'Epatite infettiva	1.400.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.24. Vaccino della Rabbia	1.000.000 ogni serie	DD.MM. 4 agosto 1972
2.25. Vaccino della leptospire del cane	900.000 ogni serie	D. A.C.I.S. 15 febbraio 1957
2.26. Vaccino della Mixomatosi	450.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.27. Vaccini stabulogeni (per tutte le specie di animali)	100.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.28. Vaccino del tetano	400.000 ogni serie	come per il punto 2.1
2.29. Sieri immuni per uso veterinario	500.000 ogni serie	D.M. 14 ottobre 1923 D.M. 10 gennaio 1932 D.C.G. 31 luglio 1941 D.P.C.M. 5 settembre 1947 modificato con D.P.C.M. 30 ottobre 1947 L. 23 gennaio 1968, n. 33 D.M. 7 settembre 1972
3. *Sieri, immunoglobuline normali e specifiche*	500.000 ogni serie	D.M. 14 ottobre 1923 D.C.G. 31 luglio 1941 D.P.C.M. 5 settembre 1947 modificato con D.P.C.M. 30 ottobre 1947
4. *Specialità medicinali compresi gli emoderivati*	500.000 insieme dei controlli per ogni serie e/o categoria	R.D. 3 marzo 1927, n. 478 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Art. 161, 162, 180 e segg.) D.P.C.M. 5 settembre 1947 modificato con D.P.C.M. 30 ottobre 1947 D. A.C.I.S. 30 giugno 1951
5. *Presidi medico-chirurgici*	500.000 insieme dei controlli per ogni serie e/o prodotto	L. 23 giugno 1927, n. 1070 (Art. 11 e 12) e regolam. R.D. 6 dicembre 1928, n. 3112 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Art. 189) sostituito dallo art. 6 L. 1° maggio 1941, n. 422 D.P.C.M. 5 settembre 1947 modificato con D.P.C.M. 30 ottobre 1947 e successiva normativa
6. *Residui di antiparassitari negli alimenti*	150.000 per ogni campione trattato	L. 30 aprile 1962, n. 283 (Art. 6) regolam. D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 (Art. 5) L. 23 dicembre 1978, n. 833 D.M. 31 agosto 1979
7. *Estratti alimentari e prodotti affini*	200.000 insieme dei controlli per prodotto	L. 6 ottobre 1950, n. 836 e D.P.R. 30 maggio 1953, n. 567
8. *Mangimi ed integratori*	200.000 insieme dei controlli per prodotto	L. 3 febbraio 1961, n. 4 L. 15 febbraio 1963, n. 281
9. *Prodotti dietetici per la prima infanzia*	500.000 insieme dei controlli per prodotto	L. 29 marzo 1951, n. 327 e regolamento del D.P.R. 30 maggio 1953, n. 578
10. *Accertamenti relativi alla composizione e all'innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione*	500.000 per ogni prodotto	D.M. 28 luglio 1977

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 aprile 1982.

Attribuzione dell'anticipo del 5 % alle regioni a statuto ordinario della somma di L. 977.088.850 ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento (competenza 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 e la successiva legge di proroga numero 118/82;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, recante norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto, in particolare, l'art. 3 della predetta legge 412/75, il quale dispone che il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, indica la somma a disposizione, per le singole regioni e le disponibilità annuali;

Visti gli articoli 126 e 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, che dispongono che i capitoli del bilancio dello Stato, relativi a spese d'investimento, soppressi o ridotti, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo, istituito dall'art. 9 della legge n. 281/70, ad integrazione della quota prevista dalla lettera *c*) dell'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 e che le relative disponibilità verranno assegnate alle regioni con i criteri e per la durata prevista dalle leggi, che le hanno autorizzate;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482, recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978 (1° provvedimento), con cui viene soppresso il cap. 7916 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto la spesa per la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto ed il riattamento di edifici destinati alle scuole statali di ogni ordine e grado, ecc. e viene trasferita al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica la relativa disponibilità finanziaria;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, in data 22 luglio 1977, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con cui viene approvato il piano contenente la ripartizione, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di opere di edilizia scolastica e l'indicazione delle disponibilità annuali anche per il 1981 e per il 1982, sentita la commissione interregionale, di cui all'art. 13 della legge n. 281/70, che ha espresso parere nella seduta del 5 aprile 1977;

Visto l'art. 3, quinto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che entro venti giorni dalla data di comunicazione del programma di edilizia scolastica, approvato dalle regioni, si provveda all'attribuzione dei fondi relativi, articolati per anni finanziari;

Visti i propri decreti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, in data 3 aprile, 21 aprile, 28 maggio, 28 agosto, 12 settembre 1979 e 30 marzo 1981, con i quali sono stati attribuiti alle regioni a statuto ordinario i fondi di edilizia scolastica, per il secondo programma triennale 1978-80;

Visto l'art. 6, quarto comma, della predetta legge n. 412/75, il quale dispone che, nell'ambito della suddetta assegnazione triennale, si provveda annualmente ad un'erogazione di fondi alle regioni, in misura pari al 5% delle assegnazioni stesse, per sopperire alle spese d'avvio dell'intervento;

Vista la delibera CIPE del 24 marzo 1982;

Ritenuta la necessità di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 977.088.850, corrispondente all'anticipo del 5%, per il 1982, è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	70.578.750
Lombardia	152.203.100
Veneto	73.851.650
Liguria	25.567.900
Emilia-Romagna	56.853.150
Toscana	57.220.850
Umbria	12.726.200
Marche	25.701.100
Lazio	107.894.650
Abruzzo	23.658.650
Molise	6.044.900
Campania	155.841.350
Puglia	140.821.600
Basilicata	15.234.250
Calabria	52.890.750
Totale	977.088.850

Art. 2.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 291

(2575)

DECRETO 13 aprile 1982.

Assegnazione alla regione Abruzzo della somma di lire 1.783.191.115, ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica) (residui 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato, per il 1980, ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982 e la successiva legge di proroga n. 118/82;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, siano disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione del 28 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326, con il quale sono stati attribuiti alla regione Abruzzo i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Abruzzo la somma di lire 331.221.000, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 4191/LL.PP. del 25 marzo 1982, resa dall'assessore competente della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 53 della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.783.191.115, a valere sulle disponibilità secondo programma triennale 1978-80;

Considerato che la somma richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.783.191.115 è impegnata a favore della regione Abruzzo, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 289

(2328)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° marzo 1982.

Aggiornamento delle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope e loro preparati medicinali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2, l'art. 8, secondo comma, punti 7 e 8, gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale in data 23 agosto 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977) « Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 ottobre 1977): « Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Sentiti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della citata legge n. 685;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

Tabella I.

Sono aggiunte le sostanze:

Sufentanil
Tilidina
TCP (1-1-(2-tienil)-cicloesil-piperidina)
PHP o PCPI (l-(l-fenil-cicloesil)-pirrolidina)
PCE (N-etil-1-fenil-cicloesilamina)

Tabella III.

E' aggiunta la sostanza:

Mecloqualone

Tabella IV.

Sono aggiunte le sostanze:

Benzfetamina

Mazindolo.

Art. 2.

L'elenco delle specialità medicinali sottoposte alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977 è così modificato:

Tabella IV.

Sono aggiunte le seguenti specialità:

Mazindolo . . . . Mazildene compresse
Terenac compresse

Tabella VI.

Sono aggiunte le seguenti specialità:

Bromazepam . . . . . . Compendium capsule

Flunitrazepam . . . . . Libelius compresse

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro di grazia e giustizia
DARIDA

(2730)

DECRETO 1° marzo 1982.

Norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti, previste dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° maggio 1972, n. 42, 31 marzo 1976, n. 124, 28 maggio 1981, n. 296. Modificazioni ai decreti ministeriali 14 giugno 1968 e 15 dicembre 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, successivamente modificata ed integrata dalle leggi 23 gennaio 1968, n. 33, 1° marzo 1972, n. 42 e 31 marzo 1976, n. 124;

Vista la legge 28 maggio 1981, n. 296, concernente norme per l'attuazione delle direttive (CEE) n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979 e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 dicembre 1968, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 13 settembre 1968), e successive modifiche, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 14 settembre 1968), e successive modifiche, concernente il piano nazionale della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968), concernente le norme per la corresponsione dell'indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1976 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 16 febbraio 1977), concernente modifiche al decreto ministeriale 14 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 25 gennaio 1980), relativo a modifiche ai decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968, e successive modificazioni, concernenti i piani nazionali per la profilassi della tubercolosi e della brucellosi, bovina e bufalina, con cui, in particolare, sono stati variati i termini stabiliti per l'abbattimento dei bovini e bufalini riscontrati infetti di tubercolosi e brucellosi;

Considerata la necessità di adeguare le norme del decreto ministeriale 14 giugno 1968 modificato con decreto ministeriale 15 dicembre 1976 e le relative tabelle di indennità alle disposizioni contenute nella legge 28 maggio 1981, n. 296;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 14 giugno 1968, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'indennità di abbattimento gli interessati devono far macellare gli animali infetti entro il tempo notificato al proprietario o detentore, ai sensi, a secondo dei casi, dell'art. 8 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, quale modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1979 o dall'art. 8 del decreto ministeriale 3 giugno 1968, quale modificato dall'art. 8 del decreto ministeriale 5 luglio 1979 ».

Art. 2.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 14 giugno 1968, come modificato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1976, sono sostituiti dal seguente:

« La misura dell'indennità spettanti ai proprietari dei bovini e dei bufalini infetti abbattuti dal 1° gennaio 1980, in applicazione dei piani di sradicazione della tubercolosi e brucellosi bovine di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 maggio 1981, n. 296, è stabilita dal veterinario provinciale laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonchè delle competenti autorità sanitarie regionali o dagli uffici cui

sono state demandate le attribuzioni del veterinario provinciale, sulla base della tabella allegata al presente decreto ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1968, è sostituito dal seguente:

« In tale attestato devono essere indicati:

a) la data di abbattimento;

b) la destinazione delle carni specificando, in caso di totale distruzione delle carni e dei visceri, se tale provvedimento è stato adottato per tubercolosi o brucellosi ovvero per altra causa;

c) i contrassegni di identificazione applicati agli animali in esecuzione dei decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968 e successive modifiche ».

Art. 4.

Il quarto comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1968, quale modificato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1976, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'indennità di abbattimento aumentata del 50 per cento, di cui all'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, gli interessati dovranno produrre un atto di notorietà od una dichiarazione sostitutiva, redatti a termine di legge, dai quali risulti che essi sono proprietari di una quantità di bestiame bovino e/o bufalino non superiore a dieci capi al momento della esecuzione delle prove diagnostiche mediante le quali sono stati identificati gli animali infetti ».

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1982

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro per il tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1982
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 150

INDENNITA' SPETTANTE AI PROPRIETARI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA E BUFALINA, INFETTI E ABBATTUTI IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GIUGNO 1964, N. 615, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Categoria	Indennità spettante nella misura massima di L. 240.000		Indennità spettante nella misura di L. 440.000 (nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti)	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	80.000	70.000	147.000	132.000
Vitellone:				
maschio	—	80.000	—	132.000
femmina	160.000	140.000	293.000	264.000
Manzo:				
maschio	—	90.000	—	132.000
femmina	220.000	190.000	403.000	363.000
Bue	—	70.000	—	132.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	240.000	220.000	440.000	396.000
di età superiore a 8 anni	200.000	180.000	367.000	330.000
Toro	90.000	80.000	147.000	132.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 11 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

(2674)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 maggio 1982.

Revisione triennale dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, cui si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per le zone del Mezzogiorno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 4, del citato decreto presidenziale che stabilisce che i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le Organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Considerato che il secondo comma del predetto articolo consente che il decreto ministeriale riguardi singole attività lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonché singoli settori di attività merceologica;

Tenuto conto che gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 26 agosto 1978) di revisione degli imponibili giornalieri e dei periodi di occupazione mensile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale, per le categorie di lavoratori di cui sopra;

Considerata la necessità di provvedere, per l'intervenuta scadenza del triennio di applicazione del decreto ministeriale 29 luglio 1978, alla revisione degli imponibili contributivi e dei periodi di occupazione mensile;

Considerata altresì l'opportunità di procedere tempestivamente, in attesa dell'adozione di un provvedimento di revisione per l'intero territorio nazionale, alla determinazione del periodo medio di occupazione nei territori del Mezzogiorno stante la grave situazione economica ed occupazionale ivi riscontrata;

Ritenuto di dover ulteriormente ridurre il predetto periodo medio nelle zone maggiormente colpite dagli eventi sismici del 1980;

Acquisito il parere favorevole del comitato speciale per gli assegni familiari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e tenuto conto della raccomandazione del comitato stesso per cui in presenza di eventuali situazioni occupazionali più favorevoli potranno essere mantenute le attuali misure di periodi medi relativamente a particolari zone territoriali, singole attività lavorative nonché singoli settori di attività merceologica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini del versamento dei contributi dovuti in materia di previdenza ed assistenza sociale, i periodi di occupazione mensile per le categorie di lavoratori, soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi, cui si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stabiliti nel modo seguente:

a) per i territori del Mezzogiorno di cui al testo unico 6 marzo 1978, n. 218: giorni 16;

b) per le regioni Campania e Basilicata: giorni 14.

In presenza di situazioni occupazionali più favorevoli e relativamente a singole attività lavorative e particolari zone territoriali nonché singoli settori di attività merceologica i lavoratori predetti potranno optare per la conservazione delle misure dei periodi medi di occupazione vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro: Di Giesi

(2733)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 14 maggio 1982.

Aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche della regione Veneto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonché l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con il voto n. 304, espresso nell'adunanza del 19 giugno 1981, che qui si richiama, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e della attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione sismica dei comuni della regione Veneto elencati in dispositivo;

Considerato che la regione Veneto come da deliberazione del consiglio regionale, n. 382 del 18 marzo 1982, ha espresso parere favorevole all'inclusione nell'elenco delle zone sismiche del territorio di tutti i comuni indicati nel predetto voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Veneto comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Belluno
S = 9

Alano di Piave
Castello Lavazzo
Cesiomaggiore
Cibiana di Cadore
Feltre
Fonzaso
Lentiai
Mel
Ospitale di Cadore
Pedavena
Quero
San Gregorio nelle Alpi
Santa Giustina
Sappada
Sedico
Seren del Grappa
Sospirolo
Trichiana
Vas

Provincia di Treviso
S = 9

Altivole
Asolo
Caerano di San Marco
Castelcucco
Cavaso del Tomba
Cison di Valmarino
Conegliano
Cornuda
Crespano del Grappa
Crocetta del Montello
Farra di Soligo
Follina
Fonte
Gaiarine
Loria
Maser
Miane
Monfumo
Montebelluna
Moriago della Battaglia
Nervesa della Battaglia
Paderno del Grappa
Pederobba
Pieve di Soligo
Possagno
Revine Lago
Riese Pio X
Santa Lucia di Piave
San Zenone degli Ezzelini
Segusino
Sernaglia della Battaglia
Susegana
Valdobbiadene
Vidor
Vittorio Veneto

Provincia di Verona
S = 9

Badia Calavena
Brenzone
San Mauro di Saline
San Zeno di Montagna
Torri del Benaco
Tregnago
Vestenanova

Provincia di Vicenza
S = 9

Crespadoro
Mussolente

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Veneto comprendenti i territori dei seguenti comuni:

Provincia di Belluno
S = 9

Belluno
Chies d'Alpago
Farra d'Alpago
Limana
Longarone
Pieve d'Alpago
Ponte nelle Alpi
Puos d'Alpago
Soverzene
Tambre

Provincia di Treviso
S = 9

Cappella Maggiore
Codognè
Colle Umberto
Cordignano
Tregona
Godega di Sant'Urbano
Orsago
Refrontolo
San Fior
San Pietro di Feletto
San Vendemiano
Sarmede
Tarzo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(2710)

DECRETO 27 maggio 1982.

Norme sulla circolazione dei veicoli eccezionali.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1982) con il quale sono state stabilite norme provvisorie per la circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 16 aprile 1982) con il quale sono state stabilite disposizioni per la circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e di quelli di cui al primo comma, punto 2, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, come modificato dall'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Ritenuto necessario integrare e puntualizzare quanto disposto dai propri decreti sopra ricihamati;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del proprio decreto 8 aprile 1982 è sostituito dal seguente:

« La circolazione dei veicoli eccezionali adibiti al trasporto di carri ferroviari e dei veicoli di cui al primo comma, punto 2, dell'art. 10 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, classificati mezzi d'opera, avviene senza l'obbligo della scorta della polizia della strada e senza la corresponsione di indennizzo sino ad un peso complessivo lordo massimo non superiore a 56 t, con un massimo di 48 t per il singolo

veicolo rimorchiato adibito al trasporto di carri ferroviari e per quello agganciabile a trattori idonei a formare autoarticolati mezzi d'opera, e di 40 t per il veicolo singolo a motore classificato mezzo d'opera ».

Art. 2.

Rientra fra i trasporti eccezionali di cui all'art. 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, il trasporto di veicoli effettuato con autoveicoli isolati o con complessi di veicoli, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature destinate a tale esclusivo impiego e risultanti dalla carta di circolazione, qualora, per effetto del carico, si determinano eccedenze rispetto i limiti dimensionali, larghezza esclusa, stabiliti dall'art. 5 della legge 20 febbraio 1982, n. 38.

Tali eccedenze non debbono in ogni caso superare 0,2 m in altezza nonchè, per i complessi, 2 metri in lunghezza o comunque 2 metri dal limite della sagoma posteriore del veicolo rimorchiato.

I trasporti eccezionali di cui al primo comma del presente articolo avvengono senza l'obbligo della scorta della polizia della strada e senza la corresponsione di indennizzo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 27 maggio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

(2732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 maggio 1982.

Attivazione di corsi di laurea presso la seconda Università degli studi di Roma.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 3 aprile 1979, n. 122, che demanda ad un apposito decreto ministeriale la data di inizio dei corsi di laurea della seconda Università di Roma;

Vista la deliberazione del comitato tecnico amministrativo di quell'Ateneo che nella seduta del 26 aprile 1982, su proposta dei consigli delle facoltà interessate, ha ritenuto di indicare l'anno accademico 1982-83 per l'inizio dei corsi di laurea delle facoltà istituite nella seconda università di Roma;

Ritenuto, alla stregua delle considerazioni formulate dal comitato tecnico amministrativo che: « con l'acquisizione della villa Mondragone e di un immobile di nuova costruzione in località "Romanina", immediatamente adiacente all'area universitaria di Tor Vergata, si rende disponibile un primo nucleo funzionale edilizio destinato in via transitoria al funzionamento delle facoltà, fino alla costruzione degli edifici di cui al piano stralcio e per i quali è in atto il relativo appalto concorso, e che avranno la superficie complessiva utile di circa 30.000 mq. L'edificio in località "Romanina", articolato su sette piani per complessivi 20.000 mq, ed interamente strutturato secondo le indicazioni formulate dalle facoltà — con aree per segreterie — studenti, biblioteche e laboratori nonché 20 aule destinate ai corsi di laurea ai primi tre livelli dell'edificio, e complessivamente n. 260 (stanze e aulette per seminario) ai cinque piani destinati alle cinque facoltà, con mq 2.000 riservati agli uffici amministrativi ed a rettorato — consente con l'acquisto degli arredi e delle attrezzature didattiche indicate da ciascuna Facoltà per i locali, le aule, i laboratori di rispettiva pertinenza, secondo la ripartizione delle superfici già approvata con delibera del 20 gennaio 1982, di dare inizio ai corsi di laurea »;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1982 avranno inizio tutti i corsi di laurea previsti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 122.

L'attivazione dei corsi di laurea delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed ingegneria è limitata al primo degli anni di corso; il corso di laurea in medicina e chirurgia è attivato limitatamente al primo quadriennio; i corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia e giurisprudenza sono attivati per i quattro anni previsti.

Roma, addì 15 maggio 1982

Il Ministro: BODRATO

(2708)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 14 gennaio 1982.

Tariffazione delle prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 novembre 1926, n. 1978, che fissa le attribuzioni dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, ed in particolare l'art. 6, in base al quale l'attività scientifica e sperimentale dell'Istituto può, dietro compenso, essere messa a disposizione di amministrazioni dello Stato, di amministrazioni pubbliche e di privati;

Visto l'art. 19, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, con il quale sono stati fissati i compensi per le pre-

stazioni scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni per conto delle amministrazione statali, di enti e di privati;

Riconosciuta la necessità di adeguare ai costi i compensi di cui alla lettera *a*) del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *a*) dell'art. 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1980 citato nelle premesse è sostituita come segue:

« *a*) spese per il personale impiegato nella effettuazione delle prove: L. 25.000 per ogni ora o frazione di ora, con un minimo di L. 100.000 per prestazioni inferiori alle tre ore e con un minimo di L. 150.000 per prestazioni comprese fra le tre e le sei ore ».

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1982
Registro n. 13 *Poste, foglio n.* 86

(2709)

DECRETO 2 aprile 1982.

Determinazione delle quote di surrogazione del personale, dei costi d'uso degli automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per prestazioni rese a terzi.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 31 dicembre 1976;

Ritenuta la necessità di aggiornare le quote di surrogazione del personale delle poste e delle telecomunicazioni per le prestazioni rese a terzi nonché le quote per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, stabilite col predetto decreto ministeriale 17 novembre 1976;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per conto di altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, è a carico degli interessati una quota di spese generali pari al 15% dell'ammontare complessivo delle spese per i lavori e per le prestazioni, ivi comprese le quote di surrogazione del personale fissate in L. 63.000 giornaliere per ogni unità.

Per i lavori di durata inferiore alla giornata lavorativa la quota di surrogazione è fissata in L. 9.700 per ogni ora o frazione di ora.

Da tali quote restano esclusi i compensi per il lavoro straordinario, le indennità per il servizio notturno e le indennità di missione e relative spese di trasporto, il cui rimborso può essere richiesto sulla base delle tariffe e diarie fissate dalle vigenti disposizioni di legge. Per il materiale impiegato il rimborso da parte dei terzi avviene in base ai prezzi correnti di mercato.

Art. 2.

Le quote per l'uso degli automezzi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle prestazioni effettuate per conto di altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, sono fissate nel modo seguente:

autovetture: spesa fissa giornaliera L. 3.550, spesa chilometrica L. 165;

veicoli fino a 6 quintali: spesa fissa giornaliera L. 2.600, spesa chilometrica L. 139;

veicoli da oltre 6 fino a 20 quintali: spesa fissa giornaliera L. 4.400, spesa chilometrica L. 153;

veicoli da oltre 20 fino a 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 7.250, spesa chilometrica L. 181;

veicoli oltre 60 quintali: spesa fissa giornaliera L. 11.350, spesa chilometrica L. 241;

veicoli speciali e con rimorchio: spesa fissa giornaliera L. 32.250, spesa chilometrica L. 329;

telebus: spesa fissa giornaliera L. 71.900, spesa chilometrica L. 329.

La quota per l'uso dell'automezzo non comprende la quota di surrogazione per l'autista, che deve essere aggiunta in base agli importi determinati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 17 novembre 1976, citato nelle premesse.

Roma, addì 2 aprile 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1982
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 235

(2731)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali per i mesi di febbraio e marzo 1982 ed estensione ad altri settori).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 21 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 24 marzo 1982) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 21 maggio 1982, n. 267 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 22 maggio 1982).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Per comodità del lettore, all'inizio di ogni comma è indicato, tra parentesi, il numero che lo stesso occupa nell'ambito dell'articolo del testo coordinato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

[1°] A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 15 gennaio 1982, n. 3, con decorrenza dal *1° gennaio 1982* e fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del *30 giugno 1982*, gli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981 si applicano nelle seguenti misure:

a) per il personale maschile 3,38 punti;

b) per il personale femminile 8,65 punti;

c) per tutti i dipendenti delle imprese indicate nello articolo 1, primo comma, della legge 28 novembre 1980, n. 782, ulteriori 5,74 punti.

[2°] Per i dipendenti delle imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, resta confermato lo sgravio aggiuntivo di 2,54 punti.

[3°] Gli sgravi contributivi, di cui ai precedenti commi, si applicano, nelle misure e per il periodo ivi indicati, anche alle imprese iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché alle imprese armatoriali.

[4°] Resta fermo, per il periodo indicato al primo comma, il contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, e successive modificazioni.

Art. 2.

L'importo complessivo delle aliquote della contribuzione per l'assicurazione contro le malattie a carico dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura è ridotto di due punti limitatamente ai contributi relativi *alla metà* del numero delle giornate di lavoro svolte dagli operai e retribuite per l'anno 1982, sempreché le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Art. 2-*bis*.

A favore dei soggetti destinatari del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 1982, n. 3, sono confermate, fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 gennaio 1982, le misure degli sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

Art. 3.

La spesa conseguente all'applicazione del presente decreto, valutata in *lire 3.276 miliardi*, farà carico allo stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1982, nel limite della autorizzazione di spesa che viene stabilita con l'apposito provvedimento concernente proroga di sgravi contributivi vigenti al 31 dicembre 1981.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(2736)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider, con sede legale in Genova, ora Nuova Italsider S.p.a., con sede legale in Genova, unità mineraria Isola d'Elba, è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F. Impianti con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 4 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.F. Impianti con sede in Milano e stabilimento in Borgone di Susa (Torino), è prolungata al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Cologno al Serio con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Cologno al Serio (Bergamo), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2714)

Provvedimento concernente la concessione del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Milano-S. Cristoforo.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1982 viene disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento di Milano-S. Cristoforo, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1982 al 31 dicembre 1982.

(2713)

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ancona:

facchinaggio (con esclusione delle cooperative portabagagli) svolto nei comuni di Ancona e Montemarciano: 26ª classe iniziale di contribuzione con retribuzione imponibile corrispondente a L. 461.000 mensili;

facchinaggio svolto nel comune di Jesi con esclusione di quello svolto nell'ambito del mercato generale: 28ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 536.000 mensili;

facchinaggio svolto nel comune di Fabriano: 27ª classe di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 500.000 mensili;

trasporto di merci per conto terzi, con esclusione degli organismi operanti nel comune di Ancona: 26ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 461.000 mensili;

attività preliminari e complementari del facchinaggio svolto nel comune di Ancona: 26ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 461.000 mensili.

(2508)

Con decreti ministeriali 5 maggio 1982, aventi decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Brescia:

per tutti i settori merceologici di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 29 luglio 1978: 27ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 500.000 mensili.

Provincia di Ferrara:

tassisti, autotrasportatori, facchini generici (con esclusione di quelli addetti ai mercati ortofrutticoli): 28ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 536.000 mensili.

Provincia di Siena:

Facchinaggio:

portabagagli operanti nel comune di Chiusi: 35ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili;

facchini generici operanti nella provincia di Siena, con esclusione di quelli operanti nei comuni di Monteriggioni, Montalcino, Abbadia S. Salvatore e Poggibonsi: 25ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 430.000 mensili;

facchini generici operanti nei mercati ortofrutticoli e nei pubblici macelli in provincia di Siena: 27ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 500.000 mensili.

Trasporto merci:

trasporto merci per c/terzi (con esclusione del comune di Montepulciano): 27ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 500.000 mensili.

(2463)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Marina Piccola 70 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Guidonia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 28 aprile 1982, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Marina Piccola 70 - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Guidonia (Roma), costituita il 12 settembre 1968 con atto a rogito del notaio Pietro Di Corato, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Luciano Gasparri.

(2509)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma

Con decreto ministeriale 4 maggio 1982 i poteri conferiti al prof. Cosimo Rodio, nella qualità di commissario governativo della società cooperativa edilizia « Cassia Vetus », in Roma, sono stati prorogati fino al 13 agosto 1982.

(2510)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Alluminio Italia, in Portoscuso

Con decreto ministeriale 29 aprile 1982 la riscossione del carico tributario di L. 179.423.551, dovuto dalla S.p.a. Alluminio Italia, è stata sospesa, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Cagliari, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, che dovrà comunque prestare idonea garanzia per l'ammontare del credito che non risulti tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(2429)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 27 maggio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1292,20	1292,20	1291,15	1292,20	—	1292,15	1292,30	1292,20	1292,20	1292,20
Dollaro canadese	1042,20	1042,20	1043 —	1042,20	—	1042,20	1042,50	1042,20	1042,20	1042,20
Marco germanico	554 —	554 —	553,40	554 —	—	554 —	553,90	554 —	554 —	554 —
Fiorino olandese	499 —	499 —	499 —	499 —	—	499 —	498,95	499 —	499 —	499 —
Franco belga	29,318	29,318	29,32	29,318	—	29,30	29,3180	29,318	29,318	29,30
Franco francese	212,74	212,74	212,50	212,74	—	212,75	212,58	212,74	212,74	212,80
Lira sterlina	2321,65	2321,65	2325 —	2321,65	—	2321,60	2323,50	2321,65	2321,165	2321,65
Lira irlandese	1916,50	1916,50	1919 —	1916,50	—	—	1916 —	1916,50	1916,50	—
Corona danese	163 —	163 —	163 —	163 —	—	163 —	163 —	163 —	163 —	163 —
Corona norvegese	215,41	215,41	215,20	215,41	—	215,40	215,15	215,41	215,41	215,40
Corona svedese	221,24	221,24	221,25	221,24	—	221,20	221,36	221,24	221,24	221,25
Franco svizzero	653,70	653,70	653,50	653,70	—	653,65	653,91	653,70	653,70	653,80
Scellino austriaco	78,725	78,725	78,70	78,725	—	78,70	78,72	78,725	78,725	78,70
Escudo portoghese	18,18	18,18	18,15	18,18	—	18,15	18,15	18,18	18,18	18,20
Peseta spagnola	12,39	12,39	12,42	12,39	—	12,40	12,3930	12,39	12,39	12,40
Yen giapponese	5,355	5,355	5,36	5,355	—	5,36	5,3570	5,355	5,355	5,40
E.C.U.	1321,81	1321,81	—	1321,81	—	—	1321,81	1321,81	1321,81	—

Media dei titoli del 27 maggio 1982

Titolo	
Rendita 5% 1935	40,675
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	97,800
» 5,50% » » 1968-83	92,200
» 5,50% » » 1969-84	86,300
» 6% » » 1970-85	82,875
» 6% » » 1971-86	76,825
» 6% » » 1972-87	78,650
» 9% » » 1975-90	74,650
» 9% » » 1976-91	71 —
» 10% » » 1977-92	76,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	68,950
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	63,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,300
» » » Ind. 1- 6-1980/82	99,900
» » » » 1- 7-1979/82	99,850
» » » » 1- 7-1980/82	99,825
» » » » 1- 8-1980/82	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	99,850
» » » » 1-10-1980/82	99,850
» » » » 1-12-1980/82	99,875
» » » » 1- 1-1980/83	99,975
» » » » 1-10-1980/83	99,725
» » » » 1- 9-1981/83	99,925
» » » » 1-10-1981/83	99,675
» » » » 1-11-1981/83	98,650
» » » » 1- 3-1981/84	98,600
» » » » 1- 4-1981/84	99,650
» » » » 1- 6-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Pol. 15% 1- 1-1983	97,350
» » » 18% 1- 7-1983	99,575
» » » 12% 1-10-1983	90,275
» » » 12% 1- 1-1984	88,500
» » » 12% 1- 4-1984	87,150
» » » 12% 1-10-1984	85,325
» » Nov. 12% 1-10-1987	82,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1982

Valuta	
Dollaro USA	1292,250
Dollaro canadese	1042,350
Marco germanico	553,950
Fiorino olandese	498,975
Franco belga	29,318
Franco francese	212,660
Lira sterlina	2322,575
Lira irlandese	1916,250
Corona danese	163 —
Corona norvegese	215,280
Corona svedese	221,30
Franco svizzero	653,807
Scellino austriaco	78,722
Escudo portoghese	18,165
Peseta spagnola	12,391
Yen giapponese	5,356
E.C.U.	1321,810

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Morengo e S. Giovanni Bianco

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dall'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 17 marzo 1982, n. 15452: comune di Morengo (Bergamo);

deliberazione 30 marzo 1982, n. 15855: comune di S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(2552)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Fiorano al Serio, Prevalle, Lecco e Desio

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 23 marzo 1982, n. 15672: comune di Fiorano al Serio (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 23 marzo 1982, n. 15672);

deliberazione 30 marzo 1982, n. 15847: comune di Prevalle (Brescia) (variante adottata con deliberazioni consiliari 29 dicembre 1980 e 3 luglio 1981, numeri 61 e 110);

deliberazione 30 marzo 1982, n. 15850: comune di Lecco (Como) (variante adottata con deliberazione consiliare 24 giugno 1981, n. 199);

deliberazione 14 aprile 1982, n. 16778: comune di Desio (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 2 aprile 1980, n. 517).

(2550)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 9 dicembre 1981, n. 42.

I.V.A. - Decreto ministeriale 18 settembre 1981 - Modifica dell'art. 1, primo comma, lettera b), del decreto ministeriale 2 luglio 1980 - Obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per determinate categorie di contribuenti.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Agli uffici I.V.A.
Agli uffici del registro
e, p. c.:
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al servizio centrale degli ispettori tributari
Al comando generale della guardia di finanza
All'Associazione fra le società italiane per azioni - Assonime
Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio
Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti
Alla Confederazione italiana piccola e media industria
Alla Confederazione generale italiana dell'artigianato
Alla Confederazione nazionale dell'artigianato
Alla Federazione nazionale artigiani grafici ed affini
All'Associazione nazionale industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici

Il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1981, entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, ha modificato l'art. 1, primo comma, lettera *b*), del decreto ministeriale 2 luglio 1980, concernente le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalità di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti, ampliandone l'ambito di applicazione.

In ottemperanza alla norma contenuta nel terzo comma dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, le disposizioni di tale decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1982.

Ciò premesso, al fine di consentire la uniforme e corretta applicazione delle norme in questione, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

I) Soggetti obbligati al rilascio della ricevuta fiscale

L'art. 1, primo comma, lettera *b*), del decreto ministeriale 2 luglio 1980, come modificato dal citato decreto ministeriale 18 settembre 1981, dispone l'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale per le cessioni effettuate da commercianti al minuto, oltre che dei beni già soggetti a tale disciplina secondo la precedente formulazione dell'art. 1, primo comma, lettera *b*), anche dei mobili per arredamento, imbottiti, di metallo, legno, plastica, giunchi, vimini e di qualsiasi altro materiale. A tale obbligo sono soggetti altresì coloro che esercitano il commercio al minuto in spacci interni ovvero per corrispondenza, a domicilio, o in forma ambulante, in quanto esentati tutti dall'obbligo del rilascio della fattura, se non richiesta dal cliente, a norma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni; gli artigiani, in virtù della loro assimilazione ai commercianti al minuto di cui alla circolare n. 32/501388 del 27 aprile 1973 di questa Direzione generale, per le vendite nei locali del laboratorio di beni di loro produzione che rientrino nelle suindicate categorie; gli industriali, allorchè effettuano vendite al dettaglio sia di beni di loro produzione sia di quelli acquistati da terzi.

L'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale è previsto inoltre, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera *a*), del menzionato decreto ministeriale 2 luglio 1980, per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione dei beni suddetti.

II) MOBILI PER ARREDAMENTO

Si ritiene opportuno precisare che, in mancanza di uno specifico riferimento alla tariffa doganale, sono da considerare mobili per arredamento, ai sensi del citato decreto, quelli ritenuti tali nella comune accezione del termine e cioè gli oggetti mobili che costituiscono l'arredamento ordinario degli immobili e sono il necessario completamento di questi per i normali usi delle persone che se ne servono sia per la vita quotidiana (mobili di casa, per giardino e simili), sia per il lavoro (mobili d'ufficio, di laboratorio, ecc.), sia per speciali destinazioni (mobili per locali pubblici, ospedali, scuole, abitazioni collettive e simili), purchè non specificamente ed esclusivamente predisposti per svolgere particolari funzioni distinte dall'arredamento quali quelli costruiti per usi medici e chirurgici.

Sulla base di tale definizione, pertanto, devono ricomprendersi tra i mobili per arredamento, qualunque sia il materiale utilizzato per la loro produzione ed anche se imbottiti, i beni destinati a poggiare per terra (letti, armadi, comodini, cassettoni, credenze, tavoli, scrivanie, librerie, sedie, sgabelli, poltrone, panche, divani, ecc.) o ad essere sovrapposti ad altri mobili o ad essere appesi alle pareti (mensole, mobili per cucine ecc.), anche se ceduti sotto forma di elementi componibili.

Per le cessioni di più mobili destinati al completo arredamento di un singolo ambiente, quali camere da letto, sale da pranzo, blocchi di mobili da cucina, e simili, si precisa che è ammesso, ai fini delle disposizioni in esame, il rilascio di una sola ricevuta fiscale comprensiva dei singoli mobili, i quali dovranno tuttavia essere distintamente indicati nel documento stesso.

Qualora tali gruppi di mobili comprendano beni diversi, soggetti autonomamente all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, come ad esempio frigoriferi o lavastoviglie ecc. compresi in blocchi da cucina, si fa presente che anche in questo caso è sufficiente il rilascio di una sola ricevuta fiscale, purchè, come sopra chiarito, vi siano distintamente indicati i beni ceduti.

La suesposta nozione di mobile non è invece comprensiva degli oggetti d'arredamento infissi stabilmente nei muri (accessori di impianti elettrici, idrici, di riscaldamento, tappezzerie, ecc.), nè di quelli puramente e semplicemente ornamentali (quadri, vasi, tappeti, soprammobili vari), nè infine di quelli che costituiscono l'attrezzatura minuta necessaria al funzionamento dei singoli ambienti quali gli accessori da bagno (porta asciugamani, porta rotoli, porta spugne, porta bicchieri, asse wc, bilance, ecc.), gli accessori da cucina (scolapiatti, lavelli, cappe, pattumiere, ecc.), gli accessori di servizio (assi da stiro, tavoli da stiro, stiramaniche, stendibiancheria, portaombrelli, scale, ecc.), gli oggetti da illuminazione appoggiati o appesi (basi, paralumi, plafoniere, appliques, lampadari, ecc.), nonchè di quelli che genericamente vengono indicati come suppellettili o utensili e, in linea di massima, sono a loro volta contenuti entro alcuni tipi di mobili (pentole, piatti, posate, scope, secchi, bicchieri, ecc.).

III) ADEMPIMENTI E SANZIONI

Per quanto concerne le modalità di rilascio e le caratteristiche della ricevuta fiscale nonchè le sanzioni relative all'inosservanza di tali disposizioni si rinvia alle istruzioni ed ai chiarimenti forniti in materia con le circolari n. 40 e n. 48 rispettivamente del 3 ottobre e del 23 dicembre 1980, essendo rimaste immutate le disposizioni in materia contenute nel decreto ministeriale 2 luglio 1980.

Nel far presente che saranno successivamente diramate ulteriori istruzioni qualora dovessero sorgere dubbi nella pratica applicazione delle citate norme, si pregano gli uffici in indirizzo e le associazioni di categoria di voler curare la più ampia divulgazione del contenuto della presente circolare.

Il Ministro: FORMICA

(2579)

CIRCOLARE 27 febbraio 1982, n. 16.

Tassa erariale suppletiva per l'iscrizione annuale alle Università - Rimborso.

Alle intendenze di finanza

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari

e, p. c.:

All'ufficio del registro-tasse sulle concessioni governative di Roma

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria

Con l'art. 6 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 in data 30 maggio 1981, sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 401, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 30 luglio 1981, venne istituita, tra l'altro, a decorrere dall'anno accademico 1981-82, una tassa erariale suppletiva per l'iscrizione annuale a carico degli studenti universitari con redditi personali superiori a 10 milioni o appartenenti a famiglie con un reddito complessivo annuo superiore a 18 milioni.

La misura della tassa venne fissata in L. 50.000 in caso di reddito personale dello studente da lire 10 milioni a lire 18 milioni, in L. 100.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 18 milioni e fino a 25 milioni, in L. 200.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 25 e fino a 35 milioni, in L. 350.000 in caso di reddito personale o di reddito complessivo familiare superiore a 35 milioni.

Poiché il citato tributo suppletivo non appare più riportato nell'art. 6 del successivo decreto-legge 26 settembre 1981, n. 539, riproponente la normativa concernente le tasse scolastiche — peraltro, anch'esso decaduto per mancata conversione in legge — nè nel corrispondente articolo del vigente decreto-legge 26 no-

vembre 1981, n. 677, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982), si prospetta la necessità di dare corso alle richieste di rimborso della tassa già corrisposta.

Allo scopo di abbreviare i tempi necessari per effettuare i rimborsi suddetti, si è ritenuto opportuno adottare, in via eccezionale, la seguente procedura semplificata — in merito alla quale la Ragioneria generale dello Stato ha espresso avviso favorevole con foglio n. 177167 del 29 dicembre 1981 — anziché quella di rito di cui alla normale n. 158 del 1908.

L'interessato deve produrre all'intendenza di finanza della provincia ove ha sede l'Università presso la quale è stata effettuata l'iscrizione, apposita istanza di rimborso redatta su carta semplice, ai sensi della disposizione recata dall'art. 2, secondo comma, della citata legge n. 11 del 1982.

All'istanza deve essere allegata, in originale, la ricevuta del versamento in conto corrente postale (sezione del modulo che rimane al versante), nonché la comunicazione dell'amministrazione postale recante gli estremi dell'accreditamento sul conto corrente intestato all'ufficio del registro — tasse sulle concessioni governative di Roma — della somma da rimborsare. Detta comunicazione deve richiedersi presso qualsiasi ufficio postale, preferibilmente presso quello ove è stato effettuato il versamento.

L'intendenza di finanza, accertatasi dell'autenticità della documentazione allegata, emetterà subito a norma delle vigenti disposizioni, l'ordinativo di pagamento a favore dell'avente diritto.

Possibilmente nello stesso giorno dell'emissione dell'ordinativo, il medesimo organo periferico richiederà al predeto ufficio del registro la « dichiarazione di annotamento di restituzione » di cui alla cennata normale n. 158 del 1908.

L'intendenza di finanza istituirà apposita rubrica su cui annotare gli estremi dei rimborsi effettuati, in modo da evitare eventuali duplicazioni dei rimborsi stessi nell'arco di tempo che trascorre prima che ad essa pervenga, dal richiamato ufficio del registro di Roma, la cennata dichiarazione di annotamento di restituzione.

L'intendenza di finanza deve, inoltre, apporre sui provvedimenti di liquidazione, prima di inviarli alle competenti Ragionerie provinciali, un'attestazione da cui risulti che del rimborso è stata presa nota nella suddetta rubrica, al fine di evitare che le Ragionerie in parola abbiano ad istituire uno schedario analogo.

Le intendenze di finanza non competenti, in relazione alla procedura sopra specificata, cureranno l'invio a quelle competenti delle istanze di rimborso loro pervenute.

Per completezza d'argomento, si fa presente che ai rimborsi della tassa di cui trattasi, erroneamente versata a favore delle Università anzichè del ripetuto ufficio del registro, dovranno provvedere direttamente le Università medesime. Anche in questo caso le domande di rimborso vanno redatte su carta semplice, in forza dell'art. 2, secondo comma, della richiamata legge n. 11 del 1982.

Le intendenze di finanza sono invitate a curare la più ampia diffusione del contenuto della presente circolare.

Il Ministro: FORMICA

(2580)

CIRCOLARE 9 marzo 1982, n. 20.

Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Alle intendenze di finanza

Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari

Agli uffici del registro

e, p. c.:

Alle conservatorie dei registri immobiliari

Agli uffici I.V.A.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Gabinetto

A tutti i Ministeri

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla commissione tributaria centrale

Al comando generale della guardia di finanza

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alle Direzioni generali del Ministero delle finanze

Al servizio centrale ispettori tributari

All'Automobile Club d'Italia

All'associazione bancaria italiana

All'Associazione fra le società italiane per azioni

Alla Banca d'Italia

Alle camere di commercio

Alla Confederazione italiana del commercio

Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali.

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 2 dicembre 1981 è stata pubblicata la legge 1° dicembre 1981, n. 692, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 in data 3 ottobre 1981) recante disposizioni in materia di imposta di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

IMPOSTA DI BOLLO

In forza dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 546 — entrato in vigore il giorno 3 ottobre 1981 — e dell'art. 1 della legge di conversione indicata in oggetto, sono state apportate alcune modifiche all'art. 10-*bis* della tariffa, allegato *A*, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo in misura ridotta per le cambiali indicate nel suddetto art. 10-*bis* (comunemente denominate « accettazioni bancarie »), è fatto obbligo di indicare sui titoli di credito in parola, l'importo dei preventi in qualunque forma pattuiti.

Poichè le cambiali suddette, in quanto comprese nella parte prima della citata tariffa, sono soggette all'imposta di bollo sin dall'origine, si esprime l'avviso che per poter corrispondere il tributo in misura ridotta bisogna riportare sui titoli di cui trattasi l'esatto importo dei proventi pattuiti prima di qualsiasi sottoscrizione, sia che venga usata esclusivamente l'apposita carta bollata, sia che l'imposta venga corrisposta parzialmente o totalmente in modo straordinario.

La mancata indicazione di tali proventi ovvero l'indicazione dei proventi stessi in misura diversa da quella effettivamente pattuita, nonché l'acquisto delle cambiali da parte dell'impresa emittente, o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dalla banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, comporta l'integrazione del tributo fino alla misura stabilita nell'art. 9, lettera *a*), della tariffa.

Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre, che nella ipotesi di integrazione di cui sopra, tornerà applicabile la pena pecuniaria da venti a cinquanta volte l'imposta non corrisposta, col minimo di L. 3.000, ai sensi dell'art. 25, terzo comma, della richiamata legge di bollo, attesa l'assenza di una specifica disposizione che consenta di effettuare l'integrazione in parola senza applicazione di sanzioni.

Con l'art. 2 del decreto-legge in esame n. 546, con decorrenza dal 3 ottobre 1981, l'imposta di bollo dovuta in base all'art. 9 della citata tariffa, per le cambiali emesse e pagabili nello Stato nonché per quelle emesse nello Stato e pagabili all'estero, è stata elevata per le prime, da lire dieci a lire dodici e, per le seconde, da lire sette a lire nove, per ogni mille lire o frazione di mille lire dell'importo delle cambiali stesse.

Per i vaglia cambiari all'ordine delle aziende di credito e degli istituti ed enti di cui all'art. 11 della ripetuta tariffa, l'imposta di bollo è stata aumentata da lire nove a lire undici per ogni mille lire o frazione di mille lire.

Lo stesso art. 2 del decreto-legge precisa che le frazioni dei nuovi importi dell'imposta sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti, rispettivamente, di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

In applicazione di quanto precisato dall'art. 1 della legge n. 692, il quale con disposizione di carattere interpretativo e, pertanto, in vigore dal 3 ottobre 1981, ha inserito nell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge in argomento le parole « di cui ai precedenti commi », le cambiali ed i vaglia cambiari assoggettati all'imposta di bollo con le nuove misure devono scontare il tributo stesso col minimo di lire 500.

Pertanto, i titoli cambiari, per i quali è previsto un regime fiscale speciale — vedasi articoli 10 e art. 10-*bis* della tariffa, articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ecc. — non rientrano nella disposizione di cui trattasi e possono essere emessi col pagamento del tributo anche in misura inferiore a L. 500.

Il successivo art. 4 del decreto-legge n. 546 stabilisce che le marche applicate sulle cambiali di cui all'articolo 10-*bis* della più volte ripetuta tariffa, possono essere annullate, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali col bollo a calendario, così come è già in uso per gli altri titoli cambiari. Al riguardo si richiamano le precisazioni fornite con la circolare n. 52 del 31 agosto 1978, pagine 5 e 6.

Con l'art. 5 del decreto-legge in esame è stata aumentata da L. 300 a L. 500 l'imposta di bollo dovuta per le ricevute, quietanze, note, conti fatture, distinte e simili di cui all'art. 19 della richiamata tariffa allegata alla vigente legge di bollo.

Inoltre, con l'art. 6 di detto provvedimento, l'imposta dovuta per gli assegni bancari (art. 15, lettera *a*) della tariffa e per gli estratti di conti, lettere e ricevute di accreditamento o di addebitamento di somme e relativi benestare, di cui all'art. 20 della tariffa, è stata elevata da lire 150 a lire 300.

Con l'art. 1 della legge di conversione n. 692, che ha sostituito l'art. 7 del decreto-legge n. 546, è stato aggiunto un nuovo articolo (20-*bis*) alla cennata tariffa, allegato *A*, annessa al decreto presidenziale n. 642 del 1972.

La norma in esame assoggetta ad imposta di bollo in misure fisse diverse, a seconda degli importi, le ricevute, le lettere e ricevute di accreditamento e gli analoghi documenti — già indicati negli articoli 19 e 20 della citata tariffa — che vengono consegnati per l'incasso o altrimenti negoziati presso aziende e istituti di credito (cosiddette « ricevute bancarie »).

Secondo quanto precisato dalla disposizione in argomento, sono soggette alla nuova disciplina fiscale esclusivamente le ricevute, le lettere di accreditamento ecc., poste in essere a seguito di rapporti di carattere commerciale.

Pertanto, rientrano ancora nel campo di applicazione degli articoli 19 e 20 della tariffa, allegata alla vigente legge di bollo, le ricevute, le lettere e ricevute di accreditamento e simili documenti, emessi in relazione a rapporti diversi da quelli sopra riportati, anche se vengono consegnati alle aziende ed istituti di credito per l'incasso o altrimenti negoziati; per es. ricevute per canoni di locazione di beni immobili, ecc.

Giova al riguardo precisare che le disposizioni contenute nell'art. 20-*bis* della tariffa, nel testo previsto dall'art. 1 della legge di conversione n. 692, sono applicabili dal 3 ottobre 1981, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 546, nella considerazione che trattasi di norme sostitutive e, come tali, con efficacia *ex tunc*.

Aggio per vendita di valori bollati

Con l'art. 7-*bis*, inserito nel decreto-legge n. 546 dall'art. 1 della ripetuta legge n. 692, vengono stabilite, a decorrere dal 1° gennaio 1982, le nuove misure dell'aggio spettante ai rivenditori di generi di monopolio per la vendita al pubblico dei valori bollati come segue: 5 per cento fino ad un ammontare annuo di valori bollati prelevati non superiore a 50 milioni e 3 per cento per prelevamenti superiori a 50 milioni.

Imposte di registro ed erariale di trascrizione

Con l'art. 8 del decreto-legge sono state raddoppiate le misure dell'imposta di registro ed erariale di trascrizione previste, rispettivamente, per la registrazione degli atti traslativi e dichiarativi aventi per oggetto autovei-

coli e per l'esecuzione di formalità relative agli stessi atti da parte degli Uffici del pubblico registro automobilistico. Si ricorda, in proposito che l'ultimo aumento di aliquote in materia si era avuto con l'art. 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

Gli indicati aumenti si rendono applicabili agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 4 ottobre 1981, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame. La stessa decorrenza vale per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione, nonché per i trasferimenti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi sempre dal 4 ottobre 1981.

Per quanto riguarda in particolare l'imposta erariale di trascrizione, altre modifiche sono state apportate, con l'art. 8-*bis* del decreto-legge n. 546, alla legge 23 dicembre 1977, n. 952.

Com'è noto, il secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 952 disponeva che, al fine di evitare di incorrere nella sanzione di cui al successivo terzo comma, le formalità di competenza degli uffici del pubblico registro automobilistico dovevano essere chieste dagli interessati entro trenta giorni dalla data dell'autenticazione o dell'accertamento giudiziale della sottoscrizione della scrittura privata, o entro novanta giorni per le scritture estere. Con il citato art. 8-*bis* i predetti termini sono stati elevati, rispettivamente, a sessanta e a centoventi giorni soprattutto in considerazione della difficoltà di rispettare il termine di trenta giorni quando gli atti sono posti in essere in province diverse da quella di immatricolazione dell'autoveicolo.

E' altresì noto che, ai fini dell'irrogazione della sanzione (pena pecuniaria) da parte dell'ufficio del registro a norma del terzo comma dell'art. 2 della ricordata legge n. 952, l'art. 3 di quest'ultima legge prevedeva apposita comunicazione a detto ufficio da parte dell'ufficio del pubblico registro automobilistico.

Tale disciplina, con il menzionato art. 8-*bis*, è stata modificata nel modo seguente:

a) la sanzione, trasformata in soprattassa — riducibile ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni — è pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e deve corrispondersi testualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile Club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico. Scopo dell'innovazione è quello di rendere più rapida l'attuale procedura, sollevando gli uffici del registro dall'oneroso impegno dell'applicazione delle sanzioni, e di permettere una più sollecita riscossione delle sanzioni stesse;

b) la comunicazione degli uffici del pubblico registro automobilistico agli uffici del registro, già prevista dall'art. 3 della legge n. 952 anche ai fini dell'irrogazione della sanzione, è ora stabilita soltanto nel caso debba riscuotersi un'imposta suppletiva erariale di trascrizione. Ovviamente, la disposizione in parola rappresenta la logica conseguenza di quella di cui alla lettera *a*).

Per quanto concerne la data di entrata in vigore delle cennate disposizioni innovative in materia di imposta erariale di trascrizione, il menzionato art. 8-*bis* fa riferimento, per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, alle scritture private la cui sottoscrizione sia stata autenticata o accertata giudizialmente « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »; la stessa data vale anche ai fini dell'individuazione del momento di apertura della successione cui riferire le nuove disposizioni per gli acquisti di veicoli a causa di morte.

Al riguardo, condividendo il parere dell'Avvocatura generale dello Stato n. 22105 - Cons. 3281/74 del 27 settembre 1974, si ritiene di poter individuare la cennata data di entrata in vigore in quella della pubblicazione della ricordata legge di conversione, e cioè il 2 dicembre 1981. Ciò in quanto, per le ipotesi — come quella in rassegna — in ordine alle quali la legge di conversione contenga l'espressione « dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto », si deve considerare che le norme innovative introdotte con la legge di conversione non si pongono come norme autonome rispetto a quelle contenute nel decreto da convertire, ma vengono inserite fittiziamente nell'originario testo del decreto-legge, con lo scopo di approvare (*rectius*: convertire) il decreto stesso solo in quanto modificato ed integrato dagli emendamenti introdotti con la legge di conversione. Diversamente avviene — come ha sottolineato il menzionato generale organo legale — nei casi in cui il legislatore nulla disponga a proposito dell'entrata in vigore delle norme innovative introdotte con la legge di conversione: solo in tali casi, infatti, la data di entrata in vigore di tali norme è pacificamente individuata nel quindicesimo giorno dalla pubblicazione della stessa legge.

IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO ED ALTRE

Con l'art. 2, primo comma, della legge di conversione, è stata prevista l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo, nonché da altre imposte, delle sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimento di promiscuità tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazione, assegnazione di terre ed atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332. Trattasi di atti il cui contenuto è meglio precisato nelle varie disposizioni della menzionata normativa, tendente al riodinamento degli usi civici.

Stante poi che — ai sensi dell'art. 12 della ricordata legge n. 1766 — i terreni utilizzabili come bosco o pascolo permanente possono essere eccezionalmente alienati dai comuni e dalle associazioni indicate nella legge stessa previa autorizzazione del Ministero della agricoltura e foreste, il secondo comma del menzionato art. 2 estende i benefici di cui al primo comma alle cennate vendite, sempreché l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e le condizioni alla loro realizzazione.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore di dette disposizioni — richiamando le considerazioni già fatte sopra a proposito dell'entrata in vigore di norme autonome rispetto al decreto-legge, introdotte con la legge di conversione che nulla disponga in ordine a tale effetto — deve concludersi che l'entrata in vigore stessa coincida con il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge di conversione e cioè con il 17 dicembre 1981.

TASSA SPECIALE SUI CONTRATTI DI BORSA

Gli enti pubblici economici, in forza del disposto dell'art. 5 della legge n. 692, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, a corrispondere in modo virtuale la tassa speciale dovuta sui contratti di borsa per contanti posti in essere dagli stessi enti.

Le modalità per ottenere l'autorizzazione suddetta saranno stabilite, così come previsto dalla norma in esame, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, di prossima emanazione.

Gli uffici in indirizzo e le associazioni di categoria interessate sono invitati di curare la più ampia divulgazione del contenuto della presente circolare.

Il Ministro: FORMICA

(2581)

CIRCOLARE 4 marzo 1982, n. **21**.

Pagamento della tassa di circolazione per autoveicoli, motoveicoli e rimorchi di prima immatricolazione. Annotazione sul foglio di via dell'elemento fiscale.

Agli uffici provinciali M.C.T.C.
e, p. c.:
Al Ministero delle finanze - Dir. gen. tasse e imposte ind. (rif. n. 320586/80 - Div. XI del 12 febbraio 1982)
Ai dirigenti coordinatori M.C.T.C.

Il Ministero delle finanze ha qui prospettato la necessità, ai fini del prescritto assolvimento della tassa di circolazione, che anche sul foglio di via rilasciato per i veicoli in oggetto venga indicato il valore dell'elemento fiscale (in genere, potenza fiscale o portata).

Sono infatti esenti dal pagamento della tassa di circolazione i veicoli muniti di foglio di via, soltanto laddove lo stesso sia stato rilasciato ai fini espressamente previsti nell'art. 64 del codice della strada e non anche per la circolazione nei giorni successivi alle operazioni di approvazione e immatricolazione, che devono considerarsi esaurite con la consegna all'interessato della targa definitiva.

Pertanto, nelle more dell'espletamento delle procedure già avviate per il rilascio di un più appropriato permesso provvisorio che legittimamente consenta la circolazione dei veicoli in attesa della materiale consegna della carta di circolazione, codesti Uffici vorranno far sì che i fogli di via, che provvisoriamente continuano a rilasciarsi, siano integrati con l'annotazione della potenza fiscale o, nel caso di veicoli adibiti al trasporto di cose, della portata, indicando tale elemento sia in cifre che in lettere.

E' altresì opportuno che le annotazioni, ora per lo più riportate con timbro circa la validità del foglio di via, vengano modificate in modo che resti chiaro alla utenza che la circolazione del veicolo è subordinata all'assolvimento della prescritta tassa di circolazione.

Si rimane in attesa di un cenno di assicurazione.

Il direttore generale: DANESE

(2582)

CIRCOLARE 6 aprile 1982, n. **27**.

Pagamento della tassa di circolazione per autoveicoli, motocicli e rimorchi di prima immatricolazione - Autorizzazione sul foglio di via degli elementi fiscali.

Alle intendenze di finanza
Agli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
Alla Direzione generale del contenzioso
Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Direzione centrale IV - Div. 43 (rif. nota n. 636/4312/A019 del 4 marzo 1982)
Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale
All'Automobile Club d'Italia - Servizio affari tributari
Alle regioni
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Al Ministero della marina mercantile
Al Comando generale della Guardia di finanza
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al servizio centrale ispettori tributari

Continuano a pervenire alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine al pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli nuovi di fabbrica che entrano per la prima volta in circolazione.

Al riguardo, tenuto conto che i veicoli in parola vengono immessi in circolazione dopo l'immatricolazione definitiva, il differimento di 20 giorni del pagamento della tassa di circolazione previsto dall'art. 64 del codice della strada non ha più ragione di esistere. Per detti veicoli, pertanto, la tassa di circolazione deve essere corrisposta prima che entrino in circolazione — come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 59 — salvi i casi in cui effettivamente ricorrano i presupposti del richiamato art. 64 del codice stradale.

A tal fine il Ministero dei trasporti - Direzione generale motorizzazione civile dei trasporti in concessione, con circolare n. 21, prot. 636/4312/A019, del 4 marzo u.s., che si unisce in copia, ha impartito disposizioni a tutti gli uffici provinciali della motorizzazione affinchè sul foglio di via siano indicati i dati fiscali necessari per la determinazione della tassa dovuta.

Per quanto, in particolare, attiene al pagamento effettuato presso gli uffici esattori dell'Automobile Club d'Italia, va puntualizzato che la relativa ricevuta va applicata direttamente sul foglio di via, il quale — ovviamente — dovrà essere conservato, al fine di comprovare l'assolvimento del tributo, sino alla scadenza della validità del periodo fisso cui si riferisce.

Tanto premesso, nel considerare superata ogni diversa disposizione in materia, si pregano le intendenze di finanza nonchè l'Automobile Club d'Italia di dare, anche attraverso la stampa locale, la più ampia diffusione alla presente.

Il direttore generale: SILVESTRI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova scritta del concorso, per esame, a tre posti di conservatore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare alle sedi di servizio vacanti in Sardegna.

Le prove scritte del concorso a tre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 4 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982, avranno luogo in Cagliari presso l'istituto di matematica per ingegneri, via Merello n. 92, nei giorni 7 e 8 settembre 1982, con inizio alle ore otto antimeridiane.

(2692)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a centodue posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi centodue posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di agraria (posti 8):

gruppo n. 142	posti 1
gruppo n. 143	» 2
gruppo n. 144	» 1
gruppo n. 145	» 1
gruppo n. 146	» 2
gruppo n. 147	» 1

Facoltà di farmacia (posti 7):

gruppo n. 68	posti 1
gruppo n. 82	» 1
gruppo n. 84	» 1
gruppo n. 94	» 4

Facoltà di medicina veterinaria (posti 7):

gruppo n. 147	posti 1
gruppo n. 148	» 1
gruppo n. 149	» 2
gruppo n. 150	» 1
gruppo n. 152	» 2

Facoltà di ingegneria (posti 19):

gruppo n. 85	posti 1
gruppo n. 90	» 1
gruppo n. 104	» 1
gruppo n. 105	» 1
gruppo n. 107	» 1
gruppo n. 108	» 1
gruppo n. 114	» 2
gruppo n. 115	» 1
gruppo n. 117	» 1
gruppo n. 121	» 1
gruppo n. 124	» 1
gruppo n. 126	» 2
gruppo n. 127	» 1
gruppo n. 128	» 1
gruppo n. 133	» 1
gruppo n. 134	» 1
gruppo n. 141	» 1

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 10):

gruppo n. 60	posti 1
gruppo n. 64	» 1
gruppo n. 65	» 1
gruppo n. 67	» 2
gruppo n. 68	» 2
gruppo n. 70	» 1
gruppo n. 71	» 2

Facoltà di giurisprudenza (posti 6):

gruppo n. 2	posti 1
gruppo n. 3	» 1
gruppo n. 5	» 1
gruppo n. 8	» 1
gruppo n. 16	» 1
gruppo n. 18	» 1

Facoltà di lingue e letteratura straniere (posti 3):

gruppo n. 48	posti 1
gruppo n. 49	» 1
gruppo n. 51	» 1

Facoltà di magistero (posti 3):

gruppo n. 47	posti 1
gruppo n. 51	» 1
gruppo n. 53	» 1

Facoltà di lettere e filosofia (posti 3):

gruppo n. 33	posti 1
gruppo n. 40	» 1
gruppo n. 51	» 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 28):

gruppo n. 68	posti 1
gruppo n. 73	» 2
gruppo n. 75	» 2
gruppo n. 76	» 1
gruppo n. 77	» 1
gruppo n. 78	» 1
gruppo n. 79	» 2
gruppo n. 80	» 1
gruppo n. 82	» 2
gruppo n. 84	» 2
gruppo n. 85	» 3
gruppo n. 86	» 1
gruppo n. 87	» 1
gruppo n. 89	» 2
gruppo n. 90	» 3
gruppo n. 92-*bis*	» 3

Facoltà di economia e commercio (posti 8):

gruppo n. 20	posti 1
gruppo n. 21	» 1
gruppo n. 22	» 2
gruppo n. 29	» 1
gruppo n. 36	» 1
gruppo n. 80	» 1
gruppo n. 93	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, divisione II, personale, 70121 Bari, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Bari.

(2693)

Concorso a ventotto posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi ventotto posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà e per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia (posti 12):

gruppo n. 60	posti 2
gruppo n. 63	» 1
gruppo n. 64	» 1
gruppo n. 65	» 3
gruppo n. 67	» 2
gruppo n. 68	» 1
gruppo n. 69	» 1
gruppo n. 71	» 1

Facoltà di ingegneria (posti 16):

gruppo n. 90	posti 1
gruppo n. 101	» 1
gruppo n. 103	» 1
gruppo n. 104	» 1
gruppo n. 107	» 2
gruppo n. 109	» 1
gruppo n. 114	» 1
gruppo n. 115	» 1
gruppo n. 117	» 1
gruppo n. 119	» 1
gruppo n. 121	» 1
gruppo n. 124	» 1
gruppo n. 126	» 1
gruppo n. 127	» 1
gruppo n. 132	» 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università degli studi di Ancona.

(2694)

Concorso a sei posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia generale (per le esigenze della terza cattedra) posti 6

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Le prove d'esame avranno luogo presso la terza cattedra di patologia generale, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(2718)

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di semeiotica medica . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

seconda cattedra di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(2717)

Aumento, da quarantaquattro a sessantotto, del numero dei posti del concorso a coadiutore presso l'Università degli studi di Salerno.

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a quarantaquattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle segreterie universitarie presso l'Università di Salerno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 17 novembre 1979, alla pag. 9365 (numero redazionale 9917) è aumentato di ventiquattro unità pari a sessantotto posti complessivi.

(2719)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso pubblico, per esami, a cinquantaquattro posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantaquattro posti nella posizione iniziale della qualifica di archivista dattilografo in prova nel ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

Il 20 % dei posti sono riservati al personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero in possesso della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, ai sensi dell'art. 64 del regolamento organico del personale dell'I.C.E.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio presso le seguenti sedi:

sede centrale;

uffici I.C.E. di Bari, Cagliari, Cosenza, Genova, Milano, Palermo, Siracusa, Torino, Venezia.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltreché dei requisiti generali prescritti per l'ammissione ai pubblici impieghi, del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, legalmente riconosciuto in Italia.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000, dovranno essere *inviate all'Istituto nazionale* per il commercio estero (ICE) - Ufficio amministrazione personale - Via Liszt, 21 - 00100 Roma (Eur) - a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso tutti gli uffici e sezioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(2619)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma.

La prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982, avrà luogo lunedì 28 giugno 1982, alle ore 8,30, presso le sedi e i locali seguenti:

AVELLINO

presso la scuola media statale Dante Alighieri, via Piave, Avellino, per tutti i candidati residenti ad Avellino e provincia.

BARI

presso l'istituto tecnico commerciale Giulio Cesare, viale Einaudi, Bari, per tutti i candidati residenti a Bari e provincia.

BENEVENTO

presso l'istituto statale per geometri Galileo Galilei, piazza Risorgimento, Benevento, per tutti i candidati residenti a Benevento e provincia.

BRINDISI

presso l'istituto magistrale Palumbo, via Achille Grandi, Brindisi, per tutti i candidati residenti a Brindisi e provincia.

CAGLIARI

presso il liceo ginnasio statale Siotto Pintor, viale Trento, 103, Cagliari, per tutti i candidati residenti nella regione Sardegna.

CALTANISSETTA

presso l'istituto tecnico commerciale Mario Rapisardi, viale Regina Margherita, Caltanissetta, per tutti i candidati residenti a Caltanissetta, Enna e rispettive province.

CAMPOBASSO

presso la scuola media statale Montini, via Scarano, Campobasso, per tutti i candidati residenti a Campobasso, Isernia e rispettive province.

CASERTA

presso il liceo scientifico statale Armando Diaz, via Ceccano, Caserta, per tutti i candidati residenti a Caserta e provincia.

CATANIA

per tutti i candidati residenti a Catania e Messina, e rispettive provincie, secondo la seguente ripartizione:

presso il circolo didattico Filippo Corridoni, via Maratona, 2, piazza Spedini, Catania, per tutti i candidati residenti a Messina e provincia;

presso il circolo didattico XX Settembre, via Signorelli, 1 stazione Circumetnea Borgo, Catania, per tutti i candidati residenti a Catania e provincia.

CATANZARO

presso la scuola media statale G. Mazzini, via Maddalena, Catanzaro, per tutti i candidati residenti a Catanzaro e provincia.

COSENZA

presso l'istituto tecnico industriale Antonio Monaco, via Popilia, Cosenza, per tutti i candidati residenti a Cosenza e provincia.

FIRENZE

presso l'istituto patologia generale e chimica biologica, viale Morgagni 48/B Firenze, per tutti i candidati residenti nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino-Alto Adige, Veneto.

FOGGIA

per tutti i candidati residenti a Foggia e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico statale commerciale mercantile Pietro Giannone, via Luigi Sbano, 5, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla F compresa;

presso la scuola elementare secondo circolo De Amicis, piazza Vincenzo Dattoli, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla G alla Z.

GENOVA

presso la fiera del mare, facoltà di ingegneria, padiglione B, piazzale Kennedy, Genova, per tutti i candidati residenti nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

L'AQUILA

presso la facoltà di ingegneria, località Roio, L'Aquila, per tutti i candidati residenti nella regione Abruzzo.

LATINA

presso l'istituto tecnico commerciale statale Vittorio Veneto, viale Mazzini, Latina, per tutti i candidati residenti a Latina e provincia.

LECCE

per tutti i candidati residenti a Lecce e Taranto e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto professionale statale industria e artigianato Guglielmo Marconi, viale Dalmazio Birago, 89, Lecce, per tutti i candidati residenti a Taranto e provincia;

presso l'istituto tecnico industriale Enrico Fermi, via Merine, 5, Lecce, per tutti i candidati residenti a Lecce e provincia.

NAPOLI

per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo uffici finanziari, via Filzi, 1, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere H, I, J, K, N, T;

presso il liceo Garibaldi, via Carlo Pecchia, 26, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere E, F, G;

presso la facoltà di ingegneria, biennio, via Claudio, 2, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere C, M;

presso l'istituto tecnico industriale Fermi, corso Malta, 102, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere D, P, R;

presso l'istituto salesiani, via Scarlatti, 18, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere L, O, Q, S, U, W, X, Y, Z;

presso l'istituto salesiani, via Don Bosco, 8, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, V.

PALERMO

per tutti i candidati residenti a Palermo, Trapani ed Agrigento e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico statale Galileo Galilei, via Danimarca, 54, Palermo, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla I compresa;

presso il liceo scientifico statale Stanislao Cannizzaro, via Generale Arimondi, 14, Palermo, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla L alla Z.

PERUGIA

presso l'istituto tecnico commerciale E. Fermi, via Canali, 12, Perugia, per tutti i candidati residenti nella regione Umbria.

POTENZA

presso l'istituto tecnico industriale A. Einstein, via Principe di Piemonte, 39, Potenza, per tutti i candidati residenti nella regione Basilicata.

REGGIO CALABRIA

per tutti i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale Piria, via Piria, 1, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L inclusa;

presso il liceo scientifico statale Leonardo da Vinci, via Possidonea, 8, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla M alla Z.

RIETI

per tutti i candidati residenti a Rieti e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale Basilio Sisti, via delle Fontanelle, 106, Rieti, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla A alla Q compresa;

presso l'istituto magistrale statale Elena Principessa di Napoli, piazza Mazzini, 3, Rieti, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere dalla R alla Z.

ROMA

per tutti i candidati residenti a Roma, Frosinone e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, Roma-Eur per tutti i candidati residenti a Frosinone e per quelli residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con le lettere A, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z;

presso la fiera di Roma, via Cristoforo Colombo, Roma, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con le lettere B, C, M;

presso il palazzo dei Congressi, piazzale Kennedy, Roma-Eur, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con le lettere D, E, F, L;

presso il palazzo degli Esami, via G. Induno 4, Roma, per tutti i candidati residenti a Roma e provincia il cui cognome inizia con la lettera S.

SALERNO

presso il liceo ginnasio statale Torquato Tasso, piazza San Francesco, 1, Salerno, per tutti i candidati residenti a Salerno e provincia.

SIRACUSA

presso l'istituto tecnico commerciale Alessandro Rizza, viale Armando Diaz, 12, Siracusa, per tutti i candidati residenti a Siracusa e Ragusa e rispettive province.

VITERBO

presso l'istituto tecnico statale commerciale P. Savi, viale Raniero Capocci 36, Viterbo, per tutti i candidati residenti a Viterbo e provincia.

(2716)

Diario della prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano.

La prova scritta del concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982, avrà luogo lunedì 28 giugno 1982, alle ore 8,30, presso le sedi e locali seguenti:

MILANO

per tutti i candidati residenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, secondo la seguente ripartizione:

Università degli studi di Milano, via Celoria, 20, Milano, per tutti i candidati residenti a Milano e provincia;

Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, per tutti i candidati residenti nelle altre provincie della Lombardia;

Università degli studi di Milano, via Conservatorio, 7, Milano, per tutti i candidati residenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria.

VERONA

presso la fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A, Verona, per tutti i candidati residenti nelle regioni Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzi, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

(2715)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diari delle prove scritte e pratiche di concorsi a posti di ricercatore, consigliere, segretario e aiutante

Le prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di alimenti, indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 266, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

a) per il gruppo di posti di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 24 gennaio 1983;
2ª prova scritta: 25 gennaio 1983;
3ª prova scritta: 26 gennaio 1983;
prova pratica: 18 maggio 1983;

b) per il gruppo di posti di cui alla lettera *B*) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 27 gennaio 1983;
2ª prova scritta: 28 gennaio 1983;
3ª prova scritta: 29 gennaio 1983;
prova pratica: 19 maggio 1983.

Le prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di patologia non infettiva, indetto con decreto ministeriale 19 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 262, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

a) per il gruppo di posti di cui alla lettera *A*) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 21 febbraio 1983;
2ª prova scritta: 22 febbraio 1983;
3ª prova scritta: 23 febbraio 1983;
prova pratica: 4 maggio 1983;

b) per il gruppo di posti di cui alla lettera B) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 24 febbraio 1983;

2ª prova scritta: 25 febbraio 1983;

3ª prova scritta: 26 febbraio 1983;

prova pratica: 5 maggio 1983.

Le prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di tecnologie biomediche, indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 269, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

a) per il gruppo di posti di cui alla lettera A) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 1° dicembre 1982;

2ª prova scritta: 2 dicembre 1982;

3ª prova scritta: 3 dicembre 1982;

prova pratica: 23 marzo 1983;

b) per il gruppo di posti di cui alla lettera B) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 9 dicembre 1982;

2ª prova scritta: 10 dicembre 1982;

3ª prova scritta: 11 dicembre 1982;

prova pratica: 24 marzo 1983.

Le prove scritte e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di tossicologia, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 264, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

1ª prova scritta: 26 ottobre 1982;

2ª prova scritta: 27 ottobre 1982;

3ª prova scritta: 28 ottobre 1982;

prova pratica: 30 novembre 1982.

Le prove scritte e pratiche del pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - laboratorio di veterinaria, indetto con decreto ministeriale 16 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 265, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzeta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

a) per il gruppo di posti di cui alla lettera A) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 8 novembre 1982;

2ª prova scritta: 9 novembre 1982;

3ª prova scritta: 10 novembre 1982;

prova pratica: 20 dicembre 1982;

b) per il gruppo di posti di cui alla lettera B) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 11 novembre 1982;

2ª prova scritta: 12 novembre 1982;

3ª prova scritta: 13 novembre 1982;

prova pratica: 21 dicembre 1982.

Le prove scritte e pratica del pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - servizio documentazione, indetto con decreto ministeriale 3 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 270, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 9:

1ª prova scritta: 12 ottobre 1982;

2ª prova scritta: 13 ottobre 1982;

3ª prova scritta: 14 ottobre 1982;

prova pratica: 18 novembre 1982.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della ex carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 263, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni sottoindicati con inizio alle ore 8,30:

a) per il gruppo di dieci posti di cui alla lettera A) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 7 ottobre 1982;

2ª prova scritta: 8 ottobre 1982;

b) per il gruppo di due posti di cui alla lettera B) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 5 ottobre 1982;

2ª prova scritta: 6 ottobre 1982.

Le prove scritte del pubblico concorso, per esami, a ventiquattro posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari amministrativi dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 268, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma nei giorni e nella sede sottoindicati con inizio alle ore 8,30:

a) per il gruppo di venti posti di cui alla lettera A) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 14 dicembre 1982;

2ª prova scritta: 15 dicembre 1982,

presso: il palazzo dello Sport (Palaeur), piazzale dello Sport - Eur;

b) per il gruppo di quattro posti di cui alla lettera B) dell'art. 1 del bando:

1ª prova scritta: 17 dicembre 1982;

2ª prova scritta: 18 dicembre 1982,

presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299.

Le prove scritta e pratica del pubblico concorso, per esami, a dodici posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 27 febbraio 1982, avranno luogo in Roma, nei luoghi e nei giorni sottoindicati:

a) prova scritta: palazzo dello Sport (Palaeur), piazzale dello Sport - Eur, con inizio alle ore 8,30:

16 dicembre 1982 tutti i candidati;

b) prova pratica: Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, con inizio alle ore 9:

9 maggio 1983 per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere da A ad E compresa;

11 maggio 1983 per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere da F a M compresa;

13 maggio 1983 per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere da N a R compresa;

16 maggio 1983 per i candidati i cui cognomi inizino con le lettere da S a Z compresa.

Le donne coniugate dovranno tener conto del cognome da nubile per individuare il giorno in cui dovranno presentarsi per l'espletamento della prova suddetta.

(2572)

MINISTERO DEL TESORO

Aumento, da cinquanta a sessantatre, del numero dei posti del concorso, per titoli, a commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1979, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1979, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 304, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 5 settembre 1979, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a cinquanta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato che sono disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro ventisei posti di commesso in prova;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 1980 è stata concessa la prescritta autorizzazione a bandire un concorso, per l'anno 1980, a trenta posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle direzioni provinciali del tesoro;

Ritenuto che la situazione delle direzioni provinciali del tesoro si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici medesimi con la massima possibile urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati della carriera ausiliaria;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 29 maggio 1979 piuttosto che bandire un nuovo concorso;

Ritenuto che siffatta soluzione, oltre a rendere possibile una più sollecita assegnazione agli uffici di cui sopra di un congruo numero di impiegati della carriera ausiliaria, si presenta anche più economica;

Considerato che il notevole numero dei partecipanti al concorso di cui trattasi garantisce, comunque, una idonea ampia selezione dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

I posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del Tesoro, messi a concorso con il decreto ministeriale 29 maggio 1979, di cui alle premesse, sono aumentati da cinquanta a sessantatre.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nel decreto ministeriale 29 maggio 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1982
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 161

(2696)

Aumento, da cinquanta a centodieci, del numero dei posti del concorso, per esami, a segretario nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1980, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 29 ottobre 1980, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Considerato che sono disponibili nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro centoquarantasette posti di segretario;

Visto l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 1982 è stata concessa la prescritta autorizzazione a bandire un concorso, per l'anno 1982, a sessanta posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del tesoro;

Ritenuto che la situazione delle direzioni provinciali del tesoro si presenta particolarmente critica per la grave carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici medesimi con la massima possibile urgenza e con un congruo numero di nuovi impiegati di concetto;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 10 luglio 1980 piuttosto che bandire un nuovo concorso;

Ritenuto che siffatta soluzione, oltre a rendere possibile una più sollecita assegnazione agli uffici di cui sopra di un congruo numero di impiegati di concetto, si presenta anche più economica;

Considerato che il numero dei partecipanti al concorso di cui trattasi garantisce, comunque, una idonea ampia selezione dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

I posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, messi a concorso con il decreto ministeriale 10 luglio 1980, di cui alle premesse, sono aumentati da cinquanta a centodieci.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicate nel decreto ministeriale 10 luglio 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1982
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 162

(2695)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per esami a trentasei posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali da conferire presso le direzioni provinciali di Torino, Asti, Novara del compartimento per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel primo supplemento al Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, parte II, n. 10 del 15 maggio 1982, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 settembre 1979, n. ULA/1205/35472, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito e definitiva del concorso a trentasei posti di operatore specializzato di esercizio in prova nel contingente della quarta categoria del personale per gli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da conferire negli uffici locali delle direzioni provinciali di Torino, Asti, Novara indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1978, n. ULA/A/17877, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 24 giugno 1978.

(2643)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di collaboratore (ruolo amministrativo) per la sede zonale di Biella.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami a cinque posti di collaboratore per la sede zonale di Biella, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (parte II) n. 72 del 15 marzo 1982, avranno luogo in Roma presso i locali della sede centrale dell'INPS, via Ciro il Grande, 21 (EUR), nei giorni 14 e 15 giugno 1982 con inizio alle ore 7,30.

(2747)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di segretario nel ruolo amministrativo del personale della carriera di concetto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario alla dispensa n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (marzo 1982 - anno XXXIV - dispensa n. 3) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 31 dello stesso mese, registro n. 10 Marina mercantile, foglio n. 269, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo amministrativo del personale della carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 30 maggio 1980.

(2515)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a sette posti di commesso nel ruolo della carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario alla dispensa n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (marzo 1982 - anno XXXIV - dispensa n. 3) è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1982, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 42, con il quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per titoli, a sette posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria (personale addetto agli uffici), indetto con il decreto ministeriale 9 luglio 1980.

(2516)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria (personale tecnico).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario alla dispensa n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (marzo 1982 - anno XXXIV - dispensa n. 3) è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 23 dello stesso mese, registro n. 9 Marina mercantile, foglio n. 55, con il quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso, per titoli e per esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria (personale tecnico), indetto con il decreto ministeriale 9 luglio 1980.

(2517)

OSPEDALE « F. PALASCIANO » DI CAPUA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Capua (Caserta).

(385/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 10/*B*, IN FIRENZE

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'U.S.L. in Firenze.

(383/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 145 del 28 maggio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto neurologico « C. Besta » - Ospedale specializzato per la cura delle malattie nervose di I categoria - Istituto scientifico, in Milano: Riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di vigilatrice d'infanzia.

Azienda autonoma soggiorno e turismo, in Sanremo: Concorso pubblico, per esami, a posti nel livello funzionale tecnico VI e ad un posto nel livello funzionale amministrativo VI.

Azienda servizi municipalizzati, in Rieti: Riapertura termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di direttore dell'azienda servizi municipalizzati.

Automobile club, in Biella: Pubblico concorso, per esami, a posti di archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo.

Regione autonoma della Sardegna - Unità sanitaria locale n. 18 - Ospedale « L. Crespellani », in Muravera: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica.

Regione autonoma della Sardegna - Unità sanitaria locale n. 2, in Alghero: Pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ostetrica, e a posti di infermiere/a generico/a.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale: Modifica dei bandi di alcuni concorsi in atto, indetti dall'I.N.P.S.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1982, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1: « Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella regione Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 27 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è così modificato:

« I pareri della commissione sono espressi validamente a maggioranza dei presenti purchè partecipi alla seduta almeno la metà dei componenti ».

L'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1 è così modificato:

« Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario regionale in servizio presso l'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato, designato dall'assessore regionale competente ».

Dopo l'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è inserito il seguente comma:

« La commissione ha sede presso l'assessorato regionale all'industria, commercio ed artigianato ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è così modificato:

« Il parere della commissione consultiva deve essere espresso entro novanta giorni dalla data di ricezione, da parte della stessa, della domanda di autorizzazione ».

Il terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è abrogato.

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è inserito il seguente comma:

« Copia della sola domanda deve essere inviata dall'interessato, nella stessa data di presentazione al comune, alla commissione consultiva regionale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno ».

Il quinto comma dell'art. 11 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è così modificato:

« Il comune si pronuncia in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere della commissione consultiva e, comunque, non oltre centoottanta giorni dalla presentazione della domanda ».

Art. 4.

L'art. 13 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è così modificato:

« Qualora il comune respinga la domanda di coltivazione ovvero non provveda al rilascio dell'autorizzazione entro il termine di centoottanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa, il richiedente può proporre, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento o comunque dalla scadenza del suddetto termine di centoottanta giorni, ricorso alla giunta regionale, che decide entro novanta giorni in via definitiva, sentita la commissione consultiva regionale ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La richiesta di autorizzazione può essere presentata il 31 maggio 1982 ».

Dopo il terzo comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, sono inseriti i seguenti due commi:

« Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere della commissione consultiva, che deve essere espresso entro diciotto mesi dall'insediamento della commissione stessa. Il parere si intende comunque favorevole qualora la commissione non si esprima entro tale termine. Conseguentemente il comune deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere espresso dalla commissione consultiva e, comunque, non oltre trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine di diciotto mesi.

Qualora il comune respinga la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione ovvero non provveda al rilascio dell'autorizzazione entro il 30 giugno 1982, il richiedente può proporre ricorso, entro gli ulteriori sessanta giorni, alla giunta regionale, che decide entro novanta giorni in via definitiva, sentita la commissione consultiva regionale ».

L'ultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, è sostituito dal seguente:

« L'attività estrattiva dovrà cessare qualora l'autorizzazione non venga richiesta entro il termine di cui al terzo comma del presente articolo ovvero si sia esaurito il procedimento di ricorso ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 febbraio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 febbraio 1982.

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1982, n. **10.**

Modifiche alla legge regionale approvata nella seduta consiliare 22 dicembre 1981 concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1: Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella regione Lazio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 27 *febbraio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quinto comma dell'art. 23 della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, indrodotto con l'art. 5 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 22 dicembre 1981, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1: Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella regione Lazio », è sostituito dal seguente:

« Qualora il comune respinga la domanda di prosecuzione dei lavori di coltivazione ovvero non provveda al rilascio della autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione del parere della commissione consultiva regionale o dalla scadenza del termine di diciotto mesi dall'insediamento della commissione stessa, il richiedente può proporre ricorso, entro i successivi sessanta giorni, alla giunta regionale, che decide, in via difinitiva, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso, sentita la commissione consultiva regionale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 9 febbraio 1982

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 6 febbraio 1982.

(1928)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1982, n. 22.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 1981, n. 24.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione del* 30 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 30 luglio 1981, n. 24, *è sostituito dal seguente:*

« A decorrere dal 1° gennaio 1982, la predetta diaria è determinata, in relazione alla diaria parlamentare prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nella misura dell'85% della diaria medesima ».

Art. 2.

Ugualmente a decorrere dal 1° gennaio 1982, ai consiglieri regionali che si rechino in missione fuori del territorio regionale per lo svolgimento dei compiti attinenti le funzioni pubbliche assegnate, compete il rimborso delle spese autostradali sostenute.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova capienza, per il 1982, nei fondi stanziati ai capitoli 3 e 21 dello stato di previsione della spesa del relativo bilancio, del quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con legge regionale approvata dal consiglio in data 23 dicembre 1981.

Negli anni successivi l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 marzo 1982

NENNA D'ANTONIO

(1942)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 17 febbraio 1982, n. 6.

Modifiche alla disciplina del commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 2 *marzo* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, viene inserito l'art. 15-*bis*:

« *Commissioni - membri supplenti e compensi.* — Per le commissioni di cui agli articoli 3, 4, 13, 14 e 15 della presente legge, oltre ai membri effettivi, vengono nominati con la stessa procedura, anche i membri supplenti.

Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge spettano i compensi di cui alla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche ».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, viene così modificato:

« L'attività inerente l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, compresi quelli installati sulle autostrade, nonché quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi di cui l'impresa dispone, ed eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà della pubblica amministrazione, che rimangono soggetti all'autorizzazione del commissario del Governo, è soggetta ad autorizzazione amministrativa ».

Art. 3.

1. All'art. 1 della legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13, viene aggiunta la lettera *c)*:

« *c)* vendite promozionali ».

Art. 4.

1. Al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13, viene aggiunto il seguente punto:

« 7) gravi calamità che hanno colpito l'azienda ».

Art. 5.

1. Dal primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13, vengono stralciate le parole « e deve essere fisso ».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 6 della legge provinciale 18 marzo 1978, n. 13, viene inserito il seguente art. 6/*bis*:

« *Vendite promozionali.* — In qualsiasi periodo dell'anno possono essere effettuate le vendite promozionali.

Per vendite promozionali si intendono quelle particolari forme di vendita, di durata non superiore alle due settimane, a prezzi inferiori a quelli correnti e relative ad un numero limitato di voci merceologiche singolarmente elencate, comprese nella tabella autorizzata con le quali l'azienda commerciale si propone di incrementare il proprio giro d'affari suscitando l'interesse della clientela attraverso la proposta di suggerimenti particolari d'acquisto (confezione con omaggio, prodotti a prezzo scontato per stimolare l'acquisto di altri prodotti consimili, ecc.) o di lanciare sul mercato un nuovo prodotto o una nuova marca.

L'azienda commerciale che intende fare le predette vendite deve darne preventiva comunicazione almeno cinque giorni prima dell'inizio delle vendite medesime alla camera di commercio, elencando i singoli beni in vendita promozionale, allegando i testi pubblicitari, indicando la durata della manifestazione e tenendo a disposizione della stessa la documentazione necessaria per comprovare la veridicità delle affermazioni pubblicitarie.

Per gli articoli in vendita promozionale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico.

Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e della casa, possono essere effettuate senza la preventiva comunicazione alla camera di commercio.

Alle vendite promozionali di cui al presente articolo si applicano esclusivamente gli articoli 8 e 9 della presente legge ».

Art. 7.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, viene inserito il seguente comma:

« Chiunque esercita il commercio ambulante in forma diversa da quella prevista dal primo comma del presente articolo o contravviene al disposto di cui al quarto comma del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 300.000 ».

Art. 8.

1. L'art. 2, punto 2), della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, viene così integrato:

« 2) la concessione di un'autorizzazione amministrativa rilasciata dal sindaco del comune di residenza e di effettiva dimora, su conforme parere della commissione comunale per il

commercio ambulante di cui al seguente art. 7 e nel rispetto delle direttive provinciali e dei piani comunali previsti al successivo art. 15 della presente legge e agli articoli 9 e 11 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68 ».

Art. 9.

1. Dopo l'ottavo comma dell'art. 10 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, viene inserito il seguente comma:

« Ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma precedente, l'anzianità di attività maturata dall'esercente il commercio e estesa al rispettivo coniuge o ai parenti entro il terzo grado dell'ambulante, qualora l'azienda sia ad essi trasferita per espressa rinuncia o per causa di morte del titolare ».

Art. 10.

1. Al nono comma dell'art. 10 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, le parole « dal comma precedente » vengono sostituite con le parole « dai due commi precedenti ».

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 7, viene così modificato:

« I membri della commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta provinciale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su conforme delibera della giunta provinciale. Oltre ai membri effettivi vengono nominati, con la stessa procedura, anche membri supplenti. La commissione resta in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è nominata ed i membri possono essere riconfermati ».

Art. 12.

1. L'art. 13, lettera *d*), della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, viene così modificato:

« *d*) due rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale nell'ambito delle segnalazioni formulate dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative, ove esistano ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 17 febbraio 1982

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(2138)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 marzo 1982, n. 8-70/Legisl.

Elenco corsi di formazione professionale validi per l'ammissione alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 20 *aprile* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Udita la relazione;

Visto l'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14;

Visto l'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689;

Vista la propria deliberazione n. 11185 dd. 10 settembre 1981;

Vista la nota del provveditore agli studi di Trento di data 5 marzo 1982, prot. n. 3876/C/34a in merito alla lettera dell'assessorato alla formazione professionale dd. 23 febbraio 1982, prot. n. 534/82-14-CD;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Decreta:

1) di riconoscere validi, ai fini dell'ammissione nell'anno scolastico 1982/83 alla frequenza delle scuole per infermieri professionali della provincia di Trento, i sottoelencati corsi, svolti presso i centri di formazione professionale istituiti o autorizzati dalla provincia autonoma di Trento:

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alla segreteria d'albergo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto ai servizi alberghieri »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario turistico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « confezionista-sarta »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto di amministrazione ad indirizzo turistico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « segretario-stenodattilografo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « contabile »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « dattilografo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « addetto alle vendite »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « corrispondente in lingue estere »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiere per signora »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « parrucchiere per uomo »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « estetista »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « muratore-carpentiere »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « fotolitografo »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipocompositore »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « tipoimpressore »;

corso di formazione professionale triennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « litoimpressore »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cuoco »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « cameriere »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « congegnatore meccanico »;

corso di formazione professionale biennale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di « elettricista in bassa tensione »;

2) di dare atto che la denominazione delle qualifiche riportata negli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, può essere al maschile, oppure al femminile in conformità al disposto dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, addì 29 marzo 1982

Il presidente: MENGONI

(2154)

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 28 settembre 1981, n. **109**.

Modifica integrativa all'art. 3 del regolamento di attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 22 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, concernente provvidenze a favore dell'industria alberghiera e turistica;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1964, n. 25, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1964, registro n. 1 A.G., foglio n. 10, con il quale è stato approvato il regolamento per l'attuazione della predetta legge regionale, e le successive modificazioni;

Sentito il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 7 luglio 1981;

Su proposta dell'assessore del turismo, artigianato e commercio;

Vista la deliberazione della giunta regionale in data 4 settembre 1981;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica al regolamento per l'attuazione della legge regionale 18 marzo 1964, n. 8, approvato con decreto del presidente della giunta 19 giugno 1964, n. 25.

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta 19 giugno 1964, n. 25, è modificato come segue:

« Le iniziative di cui al punto *c*) dello stesso art. 2 comprendono quelle relative alla realizzazione di ristoranti e posti ristoro, con inclusi l'arredamento, le apparecchiature e la stoviglieria; gli impianti sportivi, i servizi igienici e tutte quelle altre iniziative, a carattere permanente, che possono concorrere allo sviluppo ed alla migliore funzionalità turistica della zona purché ivi esista almeno un impianto turistico ricettivo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 28 settembre 1981

Il presidente: RAIS

Registrato alla Corte dei conti - sezione per la Regione sarda, addì 1° *marzo* 1982
Registro n. 1 *Atti di governo, foglio n.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 novembre 1981, n. **160**.

Modifiche agli articoli 8 e 21 del regolamento di attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della Regione sarda ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 22 *marzo* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del fondo sociale della Regione sarda », e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto n. 50, del 28 febbraio 1975, e successive modificazioni, di approvazione del regolamento per l'attuazione della legge regionale sopracitata, registrata alla Corte dei conti il 9 aprile 1975, registro Atti di governo n. 1, foglio n. 10;

Visto, da ultimo, il successivo decreto n. 66, del 28 luglio 1978, di modifica al predetto regolamento, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1978, registro n. 2 P.G.R., foglio n. 285;

Sentito il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del 17 giugno 1981;

Su proposta dell'assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale;

Vista la deliberazione adottata dalla giunta regionale nella seduta del 28 ottobre 1981;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche al regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Art. 1.

Il primo comma della lettera *b*) dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *b*) mediante l'organizzazione ed il finanziamento di manifestazioni culturali, artistiche, folcloristiche, di attività sportive, di congressi, convegni e conferenze per dibattere i problemi relativi alla emigrazione e agli aspetti socio-economici della Sardegna, nonché mediante la partecipazione a manifestazioni analoghe promosse dallo Stato, da altre regioni, enti ed organizzazioni che trattano il problema della emigrazione, a cui possono essere inviate, con spese a carico del fondo sociale, rappresentanze delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni degli emigrati sardi operanti in Europa ».

Art. 2.

L'art. 21 del decreto del presidente della giunta regionale 28 febbraio 1975, n. 50 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Al personale dirigente ed ai capi squadra dei cantieri per scavi archeologici, che non siano dipendenti dello Stato, spetta una retribuzione globale lorda per ogni giornata di effettivo lavoro rispettivamente di L. 20.000 e di L. 16.000, comprensiva di ogni qualsiasi altra competenza, quali: rateo tredicesima mensilità, rateo ferie non godute, indennità di anzianità, etc.

Le retribuzioni di cui sopra subiranno a decorrere dal 1° giugno 1980, le maggiorazioni previste per i dipendenti regionali in relazione agli indici del costo della vita validi ai fini della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

L'orario di lavoro non può superare né può essere inferiore a 40 ore settimanali.

Agli allievi dei cantieri ministeriali e di rimboschimento, nonché agli operai comuni dei cantieri per scavi archeologici, viene concesso un premio giornaliero di operosità di L. 6.000 con la relativa spesa a carico del fondo, ivi compresi gli oneri riflessi.

Agli allievi di cui al comma precedente è attribuito il rimborso delle spese di viaggio per l'uso del proprio mezzo di trasporto nella misura, per chilometro, del 20 per cento del prezzo della benzina super vigente, qualora il cantiere si trovi ad una distanza superiore a quattro chilometri dal centro abitato ed al trasporto non provveda l'amministrazione comunale con mezzi propri o comunque con altri mezzi messi all'uopo a disposizione, o non esistano mezzi di linea.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 agosto 1975, n. 418, è posta a carico del bilancio del fondo la differenza tra il contributo giornaliero previsto dall'art. 3 della stessa legge e la retribuzione, le competenze accessorie (ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità, ratei di ferie non godute, indennità di licenziamento e assegni familiari) e gli oneri assicurativi e previdenziali dovuti al capo cantiere e al vice capo cantiere occupati nei cantieri ministeriali di lavoro e di rimboschimento, determinati in base al contratto collettivo regionale di lavoro degli impiegati nell'edilizia e nell'agricoltura. Al pagamento della predetta differenza si procederà con le modalità di cui all'art. 10 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Le indennità di cui sopra sono soggette a tutte le trattenute di legge e previdenziali ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 20 novembre 1981

Il presidente: RAIS

Registrato alla Corte dei conti - sezione per la Regione sarda, addì 8 marzo 1982
Registro n. 1 Atti di governo, foglio n. 2

(1800)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100821470)